

VOLO-LEX



Raccolta della normativa e degli atti di
indirizzo in materia di Volontariato



Regione Piemonte

Direzione Politiche Sociali.

Corso Stati Uniti n. 1 - 10128 Torino

Direttore: dott. Attilio MIGLIO

Settore Promozione Attività altri Soggetti Pubblici e del Privato Sociale.

Dirigente: dott. Sergio Di GIACOMO

Ufficio Terzo Settore:

Responsabile: Maria Ludovica Chiambretto - tel. 011 4322302

Funzionaria: Armanda Perrone - tel. 011 4322364

Funzionario: Mauro Pennazio - tel. 011-4322909

fax 011 432 5647

e-mail: marialudovica.chiambretto@regione.piemonte.it

armanda.perrone@regione.piemonte.it

mauro.pennazio@regione.piemonte.it

SITO INTERNET: www.regione.piemonte.it/polsoc/index.htm

(*) *Avvertenza:* i testi coordinati (o aggiornati) sono uno strumento conoscitivo redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge. Restano pertanto invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati.

Raccolta a cura di Grazia LAMANNA

e-mail: grazia.lamanna@regione.piemonte.it

Tel. 011-432.2323.

SOMMARIO

- Legge 11 agosto 1991 n. 266 “**Legge-quadro sul volontariato**” *pag. 3*
- Legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 “**Valorizzazione e promozione del volontariato**” m. e i. con L.R n. 1/2004 *pag. 12*
- D.G.R. n. 38-2389 del 5 marzo 2001 “**L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione “Organismi di collegamento e coordinamento” e approvazione dell’articolazione delle sezioni del registro nonché dei requisiti e delle procedure per l’iscrizione**” *pag. 19*
- D.G.R.n. 35-3394 del 2 luglio 2001 : “**LL.RR. nn. 38/94 e 5/01 – Disciplina delle sezioni provinciali e regionale degli organismi di collegamento e coordinamento delle Organizzazioni di volontariato – Integrazione alla D.G.R. n. 38-2389 del 5.03.01**” *pag. 23*
- Legge regionale 23 settembre 2003 n. 23 “**Disposizioni in materia di tasse automobilistiche**”, art. 5. – Esenzione dalla tassa automobilistica *pag. 25*
- D.G.R. n. 15-12043 del 23 marzo 2004 “**L.R. n. 38/94 “Valorizzazione e promozione del volontariato”, art. 11: Consiglio regionale del volontariato: composizione e modalità di funzionamento**” *pag. 26*
- L.R. n. 38/94, Art. 11 – **Consiglio regionale del Volontariato, composizione e modalità di funzionamento, integrazione e modifica della D.G.R. n. 15-12043, in data 23 marzo 2004** *Pag. 30*
- D.M. 14 febbraio 1992 “**Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività medesima**” *pag. 37*
- D.M. 25 maggio 1995 “**Criteri per l’individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato**” *pag. 40*
- D.M. 8 ottobre 1997 “**Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni**” *pag. 42*

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Sociali: **Disposizioni esplicative del D.M. 8 ottobre 1997 sostitutivo del D.M. 21 novembre 1991 concernente le modalità per la costituzione dei Fondi speciali per il volontariato presso le Regioni.** *pag. 49*

- **Art. 15 L. 266/91 - Fondo speciale regionale della regione Piemonte: Comitato di gestione biennio 2004-2006** *pag. 57*

- **Dichiarazione d'intenti tra Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in Piemonte, Centri di Servizio per il Volontariato operanti nella Provincia di Torino (Cesvol-Idea Solidale e Centro di Servizio per il Volontariato Sviluppo e Solidarietà in Piemonte), Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino.** *pag. 58*

- Scheda di informazione sui centri di servizio *pag. 61*

- Centri di servizio per il Volontariato della Regione Piemonte *pag. 62*

- Gruppo di lavoro regionale sul volontariato *pag. 65*

- Elenco competenti uffici provinciali *pag. 67*

APPENDICE

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Sociali - Osservatorio Nazionale del Volontariato: **Documento di indirizzo sull'attuazione integrata delle Leggi 266/91 e 381/91.** *pag. 68*
- DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1997, n. 460 **“Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale”** *pag. 76*
- CIRCOLARE n. 127/E del 19 maggio 1998 del Ministero delle Finanze **“Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). Adempimenti da parte delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni non governative e delle cooperative sociali di cui all'art. 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460”** *pag. 101*

Legge 11 agosto 1991, n. 266
Legge-quadro sul volontariato.
(G.U. n. 196 del 22 agosto 1991)

Art. 1.

Finalità e oggetto della legge

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Art. 2.

Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 3.

Organizzazioni di volontariato

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediate strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Art. 4.

Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Art. 5.

Risorse economiche

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;

- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'art. 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni, e con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 6.

Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome.

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le Regioni e le Province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le Regioni e le Province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. Le Regioni e le Province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto all'art. 12.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'art. 5, comma 1 con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 7. *Convenzioni*

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 che dimostrino attitudine e capacità operativa.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. La copertura assicurativa di cui all'art. 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Art. 8. *Agevolazioni fiscali*

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e di registro.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da

ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente ai fini suindicati.

3. All'art. 17 della legge 29 dicembre 1990 n. 408 come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1991 n. 102 dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

“*1-ter.* Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli art. 10, 65, e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire due milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni”.

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.¹

Art. 9.

Valutazione dell'imponibile

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.

Art. 10

Norme regionali e delle Province autonome

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.

2. In particolare disciplinano:

a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo

¹ Periodo così sostituito dall'art. 18, D.L. 29 aprile 1994, n. 260.

svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le provincie autonome;

- b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
- c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
- d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 6;
- e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;
- f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle provincie autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

Art. 11.

Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi.

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'art. 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

Art. 12.

Osservatorio nazionale per il volontariato.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

- a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;

- b) promuovere ricerche e studi in Italia ed all'estero;
- c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
- d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
- e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della presente legge;
- f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
- g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi.
- h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;
- i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

Art. 13.

Limiti di applicabilità.

1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Art. 14.

Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'art. 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso art. 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno

degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onore si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato".

Art. 15.

Fondi speciali presso le Regioni

1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso art. 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 16.

Norme transitorie e finali

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 17.

Flessibilità nell'orario di lavoro

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni

previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

2. All'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza”.

Testo coordinato delle leggi regionali 29 agosto 1994, n. 38 **“Valorizzazione e promozione del volontariato”** (B.U. n. 36 del 7 settembre 1994) e 8 gennaio 2004, n. 1 **“Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”** (B.U. n. 2 del 15 gennaio 2004). *

(*) *Avvertenza:* i testi coordinati (o aggiornati) sono uno strumento conoscitivo redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge. Restano pertanto invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati.
L'art. 17 (Norma finale) e l'art. 18 (Norma transitoria) non sono stati riprodotti nella presente pubblicazione in quanto, ancorché non espressamente abrogati, risultano inoperanti.

Art. 1.
(Finalità)

1. La Regione Piemonte riconosce il valore sociale ed il ruolo dell'attività di volontariato volta alla realizzazione di finalità di natura sociale, civile e culturale, salvaguardandone l'autonomia e l'apporto originale. Promuove le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, quali espressioni di solidarietà e pluralismo, di partecipazione ed impegno civile.

Art. 2.
(Organizzazioni e attività di volontariato)

1. Si considerano organizzazioni di volontariato gli organismi liberamente costituiti e privi di ogni scopo di lucro anche indiretto, i quali, avvalendosi in modo prevalente e determinante dell'attività personale, spontanea, gratuita dei propri aderenti, perseguono esclusivamente fini di solidarietà.
2. Le organizzazioni di cui all'articolo 2 esplicano le loro attività mediante strutture proprie, o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche, o di strutture con queste convenzionate.
3. L'accesso alle strutture pubbliche o convenzionate é subordinato alla predisposizione di accordi, volti a disciplinare le modalità di presenza e comportamento del volontario, nonché le modalità del rapporto tra volontari e operatori pubblici, e finalizzati a realizzare una proficua collaborazione nell'ambito delle specifiche competenze.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo soltanto per assicurare il regolare esplicarsi del loro funzionamento o per una necessaria qualificazione o specializzazione della loro attività.
5. Le organizzazioni di volontariato devono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
6. L'attività del volontario non puo' essere in alcun modo retribuita neppure dal beneficiario. É ammissibile unicamente il rimborso ai volontari delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti e secondo i criteri preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
7. La qualità di volontario é incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui il volontario stesso fa parte.

Art. 3.

(Registri delle organizzazioni di volontariato)

1. *Ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 é istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato quale ambito unitario delle sezioni provinciali istituite dall'articolo 115 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, inserito dall'articolo 10 della l.r. 5/2001.*

2. *L'iscrizione nei registri é aperta alle organizzazioni di volontariato che, perseguendo le finalità di natura civile, sociale e culturale di cui all'articolo 1 della legge, operano in aree di intervento cui corrispondono le seguenti sezioni:*

a) socio-assistenziale;

b) sanitaria;

c) impegno civile, tutela e promozione dei diritti;

d) protezione civile;

e) tutela e valorizzazione dell'ambiente;

f) promozione della cultura, istruzione, educazione permanente;

g) tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico;

h) educazione motoria, promozione delle attività sportive e tempo libero.

3. *Gli organismi di collegamento e di coordinamento sono iscritti in apposita sezione. Gli organismi con sede legale in una determinata provincia e formati in modo prevalente da organizzazioni di volontariato della medesima provincia sono iscritti nelle relative sezioni provinciali. Gli organismi di collegamento e di coordinamento formati da organizzazioni a carattere regionale, interregionale o interprovinciale sono iscritti nella apposita sezione del registro regionale.*

4. *La Giunta regionale puo' individuare ulteriori aree di operatività delle organizzazioni di volontariato.*

5. *L'iscrizione al registro del volontariato é incompatibile con l'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).*

Art. 4.

(Iscrizione nel registro)

1. *Sono iscritte nel registro regionale e nelle sezioni provinciali le organizzazioni costituite ai sensi dell'articolo 3 della l. 266/1991, aventi sede legale o articolazioni locali autonome nella Regione Piemonte, qualunque sia la forma giuridica da esse assunta, purché compatibile con il fine solidaristico.*

2. *Le organizzazioni di volontariato sono iscritte su richiesta del legale rappresentante.*

3. *L'iscrizione é disposta entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.*

4. *Il decreto di iscrizione, o di diniego di iscrizione, é pubblicato gratuitamente per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.*

5. *La Regione pubblica annualmente sul B.U.R. l'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro e ne invia copia all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 12 della legge n. 266/91.*

6. La Giunta regionale, individua, con proprio provvedimento le procedure da adottarsi per l'iscrizione nel registro.

7. L'iscrizione nel registro é condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, in base alle disposizioni di cui rispettivamente agli articoli 7 e 8 della legge n. 266/91.

Art. 5.

(Revisione del registro)

1. Le amministrazioni provinciali e regionale provvedono alla revisione annuale del registro al fine di verificare il permanere dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione. Le organizzazioni iscritte nel registro sono pertanto tenute a trasmettere, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione dettagliata che illustri l'attività svolta, nonché copia del bilancio.

2. Le amministrazioni provinciali e regionale possono richiedere sia al comune nel cui territorio le organizzazioni di volontariato hanno sede o svolgono la loro attività, sia ad altre pubbliche amministrazioni un parere circa il permanere delle condizioni alle quali é subordinata l'iscrizione.

3 Il venir meno dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 5 e dell'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato comporta la cancellazione dell'organizzazione dal registro.

4. Il mancato adempimento, da parte delle organizzazioni di volontariato, agli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 5 é motivo di cancellazione dal registro, previa diffida.

5. La cancellazione dal registro é altresì disposta su richiesta delle organizzazioni di volontariato.

6. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro devono comunicare le variazioni dello statuto, dell'atto costitutivo o dell'accordo degli aderenti entro sessanta giorni dal prodursi dell'evento.

Art. 6.

(Partecipazione)

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro partecipano alle fasi della programmazione pubblica negli ambiti in cui le stesse operano.

2. La Regione e gli Enti locali informano e consultano le organizzazioni di volontariato su programmi e progetti nelle materie attinenti ai settori di intervento delle stesse. Le organizzazioni di volontariato possono proporre programmi ed iniziative.

Art. 7.

(Promozione del volontariato)

1. Il Consiglio regionale indice, annualmente, "la giornata del volontariato".

2. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della legge.

Art. 8.

(Formazione ed aggiornamento dei volontari)

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro ai sensi dell'articolo 3 provvedono in modo autonomo e diretto alla formazione e all'aggiornamento dei propri aderenti, attraverso specifici momenti di studio, promuovendo, anche in forma associata, corsi di formazione e di aggiornamento.
2. Alle organizzazioni iscritte nel registro che predispongono attività formative o momenti di studio, la Regione e gli Enti locali forniscono, su richiesta, materiale informativo e didattico ed offrono collaborazione tecnica.
3. La Regione, gli Enti locali e le Unità Socio-Sanitarie locali promuovono la partecipazione dei volontari delle organizzazioni iscritte nel registro ai corsi di formazione e di aggiornamento già promossi nell'ambito di specifici progetti secondo le modalità previste da leggi di settore.

Art. 9.

(Convenzioni)

- 1 La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 3 da almeno sei mesi e operanti da almeno un anno. Nelle convenzioni si devono individuare la tipologia dell'utenza, le prestazioni da erogare, le modalità di erogazione.
2. Le convenzioni, oltre a quanto disposto dall'articolo 7 della legge n. 266/91, devono tra l'altro prevedere:
 - a) il contenuto e le modalità dell'intervento dei volontari;
 - b) la durata del rapporto convenzionale;
 - c) il numero e, quando richiesto dalla natura dell'attività da svolgere, la qualificazione professionale degli aderenti alla organizzazione stipulante;
 - d) il numero degli eventuali soggetti dipendenti o fornitori di prestazioni specializzate impegnati nel servizio convenzionato e il tipo di rapporto intercorrente;
 - e) le modalità di coordinamento tra volontari e operatori dei servizi pubblici;
 - f) le modalità di rimborso degli oneri relativi alla copertura assicurativa e delle spese documentate sostenute dall'organizzazione per lo svolgimento dell'attività convenzionata;
 - g) le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione anche attraverso incontri periodici tra i responsabili dei servizi pubblici e i responsabili operativi dell'organizzazione;
 - h) le modalità di risoluzione del rapporto.
3. Gli Enti pubblici inviano alla Regione copia della convenzione stipulata.
4. Con proprio provvedimento la Giunta regionale può prevedere, per alcuni settori di operatività, criteri e requisiti differenziati cui i soggetti convenzionati devono attenersi.

Art. 10.

(Requisiti di priorità nelle scelte convenzionali)

1. Sono criteri di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni:

- a) lo svolgimento dell'attività dell'organizzazione nel territorio per il quale si richiede l'intervento;
- b) l'aver attivato sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari negli specifici settori di intervento;
- c) la garanzia di una continuità di servizio se richiesto dalla natura dell'attività da convenzionare;
- d) la garanzia della qualità del servizio comprovata anche da esperienze precedentemente maturate.

Art. 11.

(Consiglio regionale del volontariato)

1. È istituito presso la Giunta regionale il Consiglio regionale del volontariato.
2. *Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, vengono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio regionale di cui al comma 1.*
3. Nell'ambito del Consiglio regionale del volontariato deve essere garantita la rappresentanza di ogni settore del volontariato. Al Consiglio regionale del volontariato sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) attività di promozione e attuazione, direttamente o in collaborazione con gli Enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio di cui all'articolo 15 della legge n. 266/91, di iniziative di studio e di ricerca anche ai fini dello sviluppo dell'attività di volontariato;
 - b) promozione con cadenza biennale della conferenza regionale del volontariato;
 - c) formulazione di pareri e proposte circa l'attuazione della legge.
4. Agli oneri derivanti si provvede con gli stanziamenti previsti dall'articolo 15.

Art. 12.

(Progetti sperimentali)

1. Le organizzazioni di volontariato acquisiscono parere preventivo della Giunta regionale sui progetti sperimentali di cui all'articolo 12 della legge n. 266/91, lettera d, elaborati in autonomia.

Art. 13.

(Centri di servizio e comitato di gestione del fondo speciale presso la Regione)

I I centri di servizio di cui all'articolo 15 della l. 266/1991, nella programmazione e gestione della propria attività di sostegno alle organizzazioni di volontariato, si uniformano agli indirizzi emergenti dal piano regionale di sviluppo e dai singoli piani di settore.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato, sono stabiliti ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla normativa statale per l'utilizzo dei fondi dei centri di servizio secondo principi di progettualità integrata con la Regione, gli enti locali, le fondazioni e le realtà associative del territorio, prevedendo in particolare la possibilità di finanziamento diretto di progetti alle organizzazioni di volontariato e di interventi a favore delle sedi.

3. Il Presidente del Consiglio regionale nomina, ai sensi della L.R. 18 febbraio 1985, n. 10 e successive modificazioni, quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato maggiormente presenti ed operanti sul territorio regionale quali componenti del Comitato di gestione del fondo speciale di cui al comma 1 dell'articolo 13. Tali rappresentanti durano in carica 2 anni e non sono immediatamente rieleggibili.
4. Il Comitato di gestione del fondo speciale presenta annualmente alla Giunta e al Consiglio regionale una relazione sull'attività dei centri di servizio.

*Art. 14.
(Contributi)*

1. *Le province concedono alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri, contributi a titolo di sostegno di specifici e documentati progetti e attività.*
2. *Le province, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficoltà delle organizzazioni di volontariato derivanti dalla carenza di sedi idonee allo svolgimento delle attività, concedono contributi in conto capitale a comuni singoli o associati, comunità montane, comunità collinari, IPAB o aziende pubbliche di servizi alla persona per interventi edilizi di ristrutturazione di immobili di proprietà, o in disponibilità almeno decennale, da concedere in uso gratuito a organizzazioni di volontariato iscritte nei registri.*
3. *Il contributo in conto capitale non può essere superiore al 25 per cento dell'importo complessivo dei lavori e per un massimo di euro 5.000.*
4. *I contributi sono concessi a condizione che gli interventi realizzati consentano l'agibilità dell'immobile e che lo stesso sia vincolato all'uso di cui al comma 2 per la durata di dieci anni; eventuali deroghe al suddetto vincolo possono essere concesse dalla Giunta provinciale con provvedimento motivato.*
5. *Le province, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficoltà e disagio sociale nell'ambito della comunità regionale e di promuovere le condizioni atte a sostenere e ad agevolare lo sviluppo delle loro attività, erogano contributi costanti nel pagamento degli interessi dei mutui contratti dalle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio provinciale iscritte da almeno due anni nei registri.*
6. *Il contributo, in conto interessi o in conto canoni, rispettivamente su accensione di mutui o stipulazione di contratti di leasing, è concesso per spese di investimento o per progetti rientranti nell'attività statutaria degli enti interessati ed è pari in percentuale al tasso ufficiale di riferimento.*
7. *La durata del contributo è pari a quella dell'operazione finanziaria posta in essere e comunque non può essere superiore a cinque esercizi finanziari.*

*Art. 15.
(Norma finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 610 milioni.

2. Nello stato di previsione della spesa sono conseguentemente istituiti appositi capitoli con la denominazione sottoindicata e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, a fianco di ciascuno specificato:
"Finanziamento relativo al funzionamento e alle attività del Consiglio regionale del volontariato" con la dotazione di lire 10 milioni;
"Contributi a favore delle organizzazioni di volontariato a titolo di sostegno di specifici progetti" con la dotazione di lire 600 milioni.
3. Alla copertura degli oneri, di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante riduzione, per pari importo complessivo, del capitolo n. 15950.
4. Per gli anni 1995 e successivi la copertura finanziaria degli oneri viene stabilita dalle relative leggi di approvazione del bilancio.

Art. 16.

(Ambito di applicazione e abrogazione di norme)

1. La L.R. 27 agosto 1984, n. 44, é abrogata.
2. É altresì abrogata ogni altra norma regionale incompatibile con le disposizioni della legge.
3. Per quanto non previsto dalla legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 266/91.

D.G.R. n. 38-2389 del 5 marzo 2001

“L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione “Organismi di collegamento e coordinamento” e approvazione dell’articolazione delle sezioni del registro nonché dei requisiti e delle procedure per l’iscrizione”

(B.U.R. n. 11 del 14 marzo 2001)

Con D.C.R. in data 3.03.1992 n. 339-2899 veniva istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, in attesa dell’emanazione della normativa regionale di attuazione della legge 11.08.1991 n. 266 “Legge quadro sul volontariato”.

Successivamente con L.R. 29.08.1994 n. 38 “Valorizzazione e promozione del volontariato” si provvedeva all’articolazione in via definitiva del registro regionale stabilendo tra l’altro che fosse istituita un’apposita sezione del registro per gli organismi di collegamento e coordinamento (art. 3 comma 3[^]).

Poiché sostanzialmente le indicazioni contenute nella L.R. n. 38/94, per la parte concernente il registro regionale, coincidevano con quanto disposto con la deliberazione istitutiva del registro non si è provveduto ad assumere un ulteriore provvedimento.

Peraltro, col tempo, è emersa la necessità di istituire la sezione relativa alle realtà di coordinamento e collegamento, ormai presenti nel territorio regionale in modo considerevole, oltre che di fornire indicazioni più precise circa le articolazioni locali di realtà nazionali o internazionali.

Si rende inoltre opportuno riformulare la denominazione delle singole sezioni del registro secondo le indicazioni della L.R. 38/94.

Considerato che ai sensi dell’art. 4, comma 6[^] della L.R. n. 38/94 compete alla Giunta regionale definire le procedure per l’iscrizione al registro.

Tutto ciò premesso;

Vista la legge 11.08.1991 n. 266;

Vista la L.R. 29.08.1994 n. 38;

Vista la D.C.R. in data 3.03.1992 n. 339-2899;

La Giunta regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge:

DELIBERA

di istituire la sezione “Organismi di collegamento e coordinamento”, quale sezione autonoma del registro regionale del volontariato istituito con L.R. n. 38/94, art. 3;

di approvare la disciplina del registro regionale del volontariato, contenente l’articolazione del medesimo, nonché i requisiti e le procedure per l’iscrizione, di cui all’allegato facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la quale sostituisce quanto disposto in merito dalla D.C.R. n. 339-2899 del 3.03.1992.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

ALLEGATO

1. Articolazione del registro

Il registro regionale delle Organizzazioni di volontariato si articola nelle seguenti sezioni:

- socio assistenziale;
- sanitaria;
- impegno civile e tutela e promozione dei diritti;
- protezione civile;
- tutela e valorizzazione dell’ambiente;
- promozione della cultura, istruzione, educazione permanente;
- tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico;
- educazione motoria, promozione delle attività sportive e tempo libero;
- organismi di collegamento e coordinamento.

Per organismi di collegamento e di coordinamento si intendono le forme associative di secondo livello costituite per almeno due terzi da organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale

Gli organismi di collegamento a carattere nazionale la cui sede legale insiste nella regione sono iscritti nella sezione “Organismi di collegamento e coordinamento”.

Vista la particolare natura di volontariato di protezione civile che, operando sotto la diretta responsabilità delle pubbliche istituzioni, è organizzato in diverse forme, fra cui anche i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile come previsto dalla L.R. 26/04/2000 n. 44, si stabilisce che i suddetti gruppi non saranno conteggiati ai fini della determinazione del previsto quorum dei 2/3, quando gli stessi facciano parte di organismi di coordinamento provinciale di protezione civile.

2. Requisiti

Possono chiedere l'iscrizione nel registro regionale le Organizzazioni o le Articolazioni locali autonome o gli Organismi di collegamento e coordinamento aventi sede nella regione Piemonte che svolgano – da almeno sei mesi dalla data di costituzione – attività di volontariato o coordinamento relativo all'attività stessa, nel territorio della regione.

Per attività di volontariato si intende l'attività solidaristica svolta a favore di terzi, anche se non può escludersi un beneficio per gli associati.

Tali Organizzazioni o Articolazioni o Organismi, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche assunte, devono essere caratterizzate dall'assenza di fini di lucro, dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti e dall'obbligatorietà del bilancio; si devono avvalere prevalentemente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare la loro attività.

Le Articolazioni di organizzazioni di carattere internazionale, nazionale, interregionale o regionale, si considerano autonome qualora ricorrano congiuntamente i requisiti dell'elettività delle cariche sociali, dell'autonomia negoziale degli organi di rappresentanza e dell'autonomia finanziaria e patrimoniale attestata dal bilancio formalmente deliberato. I suddetti requisiti si possono desumere da esplicite disposizioni statutarie dell'Organizzazione di riferimento, da apposito mandato della stessa ovvero dalle disposizioni statutarie o regolamentari dell'Articolazione richiedente.

3. Procedure e documentazione per l'iscrizione nel registro regionale del volontariato

Le domande di iscrizione al registro regionale delle Organizzazioni di volontariato redatte in carta semplice, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 266/1991, e sottoscritte dal legale rappresentante dell'Organizzazione o dell'Articolazione o dell'Organismo di collegamento e coordinamento sono trasmesse alla Direzione Politiche Sociali – corso Stati Uniti 1, 10128 Torino -, che ne cura il tempestivo inoltro alle Direzioni competenti. Ferma restando l'unicità del registro, nella domanda dev'essere indicata la sezione in cui il soggetto richiedente intende essere iscritto; in caso di mancata indicazione, le domande sono assegnate alle singole Direzioni secondo criteri di materia prevalente.

Alla domanda devono essere allegati, in carta semplice:

- a) secondo la forma giuridica assunta, copia:
- dell'accordo costitutivo – statuto;
 - dell'eventuale decreto di riconoscimento della personalità giuridica;
 - degli accordi fra gli aderenti formalizzati almeno con scrittura privata da cui si possano evidenziare i requisiti di cui al precedente punto 2.

Le Articolazioni trasmettono idonea documentazione dalla quale sia desumibile la loro autonomia, rispetto all'Organizzazione – internazionale, nazionale, interregionale o regionale – di cui sono espressione o cui sono affiliate, unitamente all'atto costitutivo–statuto dell'Organizzazione di riferimento;

b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative;

c) una relazione sull'attività svolta e in programma, che evidenzi in particolare l'apporto determinante e prevalente dei volontari, il loro numero, le relative modalità di impiego;

d) copia del rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente la presentazione della domanda o in caso di Organizzazione recentemente costituitasi una previsione di bilancio;

e) scheda informativa, debitamente compilata, allegata al modulo di domanda e fotocopia del codice fiscale.

Gli Organismi di collegamento e coordinamento unitamente alla documentazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), allegano una dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti l'elenco dei soggetti aderenti nonché il rispetto della quota di Organizzazioni di Volontariato iscritte secondo le indicazioni del precedente art. 1.

Le domande sono assegnate alle singole Direzioni regionali competenti per materia o secondo criteri di materia prevalente.

L'iscrizione al registro è disposta entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte della Direzione competente, con provvedimento dirigenziale, da notificare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al soggetto interessato e da pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il termine è interrotto in caso di richiesta di integrazione di documentazione. Le istruttorie, non perfezionate a seguito di comunicazione con richiesta di integrazione da parte della competente Direzione, si considerano decadute a decorrere da mesi 12 dalla data della suddetta richiesta.

La Direzione Politiche sociali dell'Assessorato alle politiche sociali e della famiglia, volontariato promozione della sicurezza, politiche per l'immigrazione e l'emigrazione, coordina il gruppo tecnico interassessorile per l'esame delle eventuali problematiche riguardanti l'attribuzione dell'istruttoria delle istanze nonché quelle insorgenti dall'applicazione della normativa regionale in materia.

D.G.R. n. 35-3394 del 2 luglio 2001

“LL.RR. nn.38/94 e 5/01 – Disciplina delle sezioni provinciali e regionale degli organismi di collegamento e coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato. Integrazione alla D.G.R. n. 38-2389 del 5.03.01”

(B.U. n. 30 del 25.07.01)

Con L.R. 29.08.1994 n. 38 “Valorizzazione e promozione del volontariato”, art. 3, si istituiva il registro regionale del volontariato, prevedendone l’articolazione in sezioni, secondo le diverse aree di intervento.

Il comma terzo del medesimo articolo prevedeva, altresì, che gli Organismi di collegamento e di coordinamento delle organizzazioni di volontariato fossero iscritti in apposita sezione.

Con D.G.R. n. 38-2389 in data 5.03.01, la Giunta regionale, disciplinando la sistemazione definitiva del registro regionale nonché l’articolazione dello stesso in sezioni, istituiva la sezione “Organismi di collegamento e coordinamento” ed approvava le modalità e le procedure per l’iscrizione.

Con L.R. 15.03.01 n. 5, che ha determinato il trasferimento e la delega di funzioni in materia di servizi sociali alle Province, si stabiliva, tra l’altro, l’istituzione dei registri provinciali del volontariato.

Ai sensi della citata normativa, occorre provvedere alle necessarie integrazioni della D.G.R. n. 38-2389 in data 5.03.01, precisando che saranno iscritti nei relativi registri provinciali gli Organismi di collegamento e coordinamento, che abbiano sede legale e raggruppino, in modo prevalente, Organizzazioni di volontariato con sede nella medesima Provincia.

Qualora, invece, Organismi di coordinamento e collegamento raggruppino Organizzazioni a carattere regionale, interregionale o interprovinciali, per le quali non sia possibile determinare un’appartenenza prevalente in una singola Provincia, l’iscrizione al registro del volontariato sarà predisposta dalla Direzione competente dell’Amministrazione regionale nell’apposita sezione regionale del registro del volontariato, istituita con la citata D.G.R.

Tutto ciò premesso;

Vista la L. 11 agosto 1991 n.266;

Viste le LL.RR. nn. 38/94 e 5/01;

Vista la D.G.R. n. 38-2389 del 5.03.01;

La Giunta regionale, a voti unanimi, resi nella forma di legge,

D E L I B E R A

di integrare la D.G.R. n. 38-2389 del 5.03.01 con le seguenti disposizioni:

- gli Organismi di collegamento e coordinamento, con sede legale in una determinata Provincia e formati in modo prevalente da Organizzazioni di volontariato della medesima Provincia, sono iscritti nel relativo registro provinciale;
- gli Organismi di coordinamento e collegamento formati da Organizzazioni a carattere regionale, interregionale o interprovinciali, per i quali non sia possibile determinare un'appartenenza prevalente in una singola Provincia, sono iscritti nell'apposita sezione del registro regionale del volontariato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U della regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

Legge Regionale 23 settembre 2003 n. 23
“Disposizioni in materia di tasse automobilistiche”

Art. 5, comma 2: “Sono esentati dalla tassa automobilistica le seguenti categorie di veicoli:h) i veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte ai sensi della L.R. 29 agosto 1994, n. 38 utilizzati esclusivamente per l’attività propria di volontariato, delle cooperative sociali iscritte all’apposito albo regionale, delle aziende pubbliche di servizio alla persona e degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono attività nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici.”



PROCEDURE PER L’ACCESSO ALL’ESENZIONE

L’esenzione dalla tassa automobilistica *non è automatica*; occorre quindi presentare domanda di esenzione all’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze, Settore Tributi – P.zza Castello n. 71, 10122 Torino. La domanda è esente da bollo. (rivolgersi ai Sig.ri Arione Paola – Munafò Orazio – Garetto Sabina tel. 011-4321343-2516-5719-5171)

I documenti da allegare sono i seguenti:

- elenco dei mezzi per cui si chiede l’esenzione
- copia del certificato di proprietà dei mezzi
- dichiarazione del legale rappresentante dell’ente attestante l’iscrizione al registro delle associazioni di volontariato ex L.R. n. 38/94.

-

N.B.: se l’organizzazione di volontariato non è proprietaria del mezzo, l’esenzione non può essere richiesta fatta eccezione per il caso in cui si tratti di mezzo destinato al servizio di estinzione di incendi, per il quale l’esenzione può sempre essere richiesta indipendentemente dal titolo di proprietà (art. 5 comma 2, lettera b).

D.G.R. n. 15-12043 del 23 marzo 2004

**L.R. n. 38/94 “Valorizzazione e promozione del volontariato”,
art. 11: Consiglio regionale del volontariato: Composizione e
modalità di funzionamento.**

(B.U. n. 13 del 1[^] aprile 2004)

La legge 11 agosto 1991, n. 266, “Legge - quadro sul volontariato” nel dare riconoscimento al valore sociale dell’attività del volontariato organizzato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, stabilisce anche i principi cui le Regioni devono attenersi per disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato. In particolare l’art. 10, lettera b) demanda alla legge regionale la disciplina delle forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri.

Con legge regionale 29 agosto 1994, n. 38, “Valorizzazione e promozione del volontariato”, così come m. e i. con L.R. n. 1/04 , all’art. 11 è prevista l’istituzione del Consiglio regionale del volontariato, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

1. attività di promozione e attuazione, direttamente o in collaborazione con gli Enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio, di iniziative di studio e di ricerca anche ai fini dello sviluppo di attività di volontariato;
2. promozione, con cadenza biennale, della conferenza regionale del volontariato
3. formulazione di pareri e proposte circa l’attuazione della legge.

L’art. 11 prevede che, con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, vengano definite la composizione e le modalità di funzionamento del citato organismo, garantendo la rappresentanza di ogni settore del volontariato.

Ritenuto di individuare la rappresentanza dei settori del volontariato in rapporto al numero di organizzazioni iscritte nelle varie sezioni del registro e, altresì, di dover garantire la rappresentanza delle Province piemontesi, titolari delle funzioni amministrative concernenti la tenuta dei registri provinciali e la concessione dei contributi ai sensi della citata normativa regionale, nonché assicurare la presenza di rappresentanti degli Enti locali, dei Centri di servizio del volontariato e di almeno una Fondazione bancaria;

Ritenuto di costituire in seno al Consiglio regionale del volontariato un Ufficio di Presidenza, con compiti di coordinamento dell’attività del Consiglio stesso;

Visto l’art. 10 della L. n. 266/1991;

Visto l’art. 11 della L.R. n. 38/94 e successive modificazioni e integrazioni;

la Giunta regionale, a voti unanimi, acquisito il parere della competente Commissione consiliare in data 17 marzo 2004

d e l i b e r a

la composizione, nonché le modalità di funzionamento del Consiglio regionale di cui all'art. 11 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38, "Valorizzazione e promozione del volontariato", così come definite nell'allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Allegato A

• *Composizione*

1. Il Consiglio regionale del volontariato è composto:

- a) dall'Assessore regionale, con delega al volontariato, che lo convoca e lo presiede; **1**
- b) da due consiglieri regionali; **2**
- c) dagli Assessori provinciali competenti o loro delegati; **8**
- d) da un rappresentante degli altri EE.LL. designato congiuntamente dalle rappresentanze degli stessi; **1**
- e) da due rappresentanti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato nella regione Piemonte: uno in rappresentanza delle Fondazioni bancarie e l'altro delle associazioni di volontariato presenti nel Comitato stesso; **2**
- f) da un rappresentante di ogni Centro di servizio del volontariato; **9**
- g) da trentadue **32** rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro, di cui due **2** nella sezione regionale degli organismi di coordinamento e collegamento, congiuntamente designati dagli organismi iscritti nella citata sezione regionale. I restanti **30** sono designati dalle Province, in relazione alle organizzazioni iscritte nelle sezioni provinciali al 31.12.2003 sul totale regionale, garantendo un minimo di due rappresentanti per Provincia e tenuto conto della rappresentatività delle varie sezioni, secondo il prospetto seguente:

Province	n. designazioni
Alessandria	4
Asti	2
Biella	2
Cuneo	4
Novara	3
Torino	11
V.C.O.	2
Vercelli	2
Tot.	30

I 30 rappresentanti del volontariato sono individuati, da parte delle Province, a seguito di procedure che garantiscano l'autonoma scelta delle

organizzazioni di volontariato, secondo criteri di rappresentanza del territorio provinciale e delle varie sezioni del registro. La Provincia di Torino designa almeno un rappresentante per ogni sezione del registro regionale. Le Province garantiscono trasparenza e democraticità nelle procedure dalla stesse definite, sulla base di candidature corredate da relativo curriculum, presentate, anche congiuntamente, dalle organizzazioni iscritte nel registro regionale.

In relazione alle organizzazioni iscritte al registro alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, la Giunta regionale può deliberare eventuali modificazioni delle rappresentanze provinciali indicate al precedente punto 1.

2. Durata e rinnovo.

Il Consiglio è insediato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto la legislatura. Entro 60 giorni dall'insediamento della Giunta regionale, gli enti di cui al comma 1) provvedono alla designazione dei propri rappresentanti.

3. Funzionamento

Il Consiglio regionale del volontariato è insediato ed entra in carica con la designazione della metà più uno dei componenti. L'Ufficio di Presidenza prende atto delle ulteriori designazioni.

Il Consiglio nomina al proprio interno l'Ufficio di Presidenza composto dall'Assessore regionale che lo presiede e da due Vicepresidenti scelti uno tra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato di cui alla lettera g) e uno tra i membri di cui alle lettere c) e d) del 1° comma.

Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei componenti o su convocazione del Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà dei componenti in carica, approssimata per difetto, e le proposte sono approvate a maggioranza dei presenti. I componenti che per dimissioni o altra causa cessino dall'incarico vengono surrogati

Il Presidente convoca, sentito l'Ufficio di Presidenza, le sedute ordinarie e straordinarie, redige l'ordine del giorno su proposta dei consiglieri e presiede la seduta.

L'Ufficio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, coordina l'attività del Consiglio, riceve le richieste di iscrizione all'ordine del giorno, cura i rapporti con gli organi regionali e le Amministrazioni pubbliche. I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente e, su sua delega, ne svolgono le funzioni in caso di assenza o impedimento.

Su proposta dell'Ufficio di Presidenza, il Consiglio adotta un Regolamento interno, a maggioranza dei componenti.

Le funzioni di segreteria del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza sono svolte dal Settore regionale competente.

4. Norma transitoria

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, gli enti di cui al punto 1, primo comma, provvedono alla designazione dei propri rappresentanti. In fase di prima attuazione il Presidente della Giunta regionale insedia il Consiglio Regionale con la presenza di almeno 18

componenti designati. Il Consiglio nella prima seduta, anche in deroga alle precedenti disposizioni concernenti l'Ufficio di presidenza, nomina il Presidente e l'Ufficio di presidenza, cui sono demandati gli atti di rappresentanza esterna e le designazioni, le nomine di competenza nonché eventuali segnalazioni su richiesta, presso enti o organismi.

(D.G.R. n. 3 – 1219)

L.R. n. 38/94, art. 11 – Consiglio regionale del Volontariato, composizione e modalità di funzionamento, integrazione e modifica della D.G.R. n. 15-12043, in data 23 marzo 2004.

L'art. 11 della L.R. n. 38/94 "Valorizzazione e promozione del Volontariato" così come modificato con legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, prevede l'istituzione, presso la Giunta regionale, del Consiglio regionale del Volontariato, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

1. attività di promozione e attuazione, direttamente o in collaborazione con gli Enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio, d'iniziativa di studio e di ricerca anche ai fini dello sviluppo d'attività di volontariato;
2. promozione, con cadenza biennale, della conferenza regionale del volontariato;
3. formulazione di pareri e proposte circa l'attuazione della legge.

Il medesimo articolo prevede, inoltre, che con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, siano definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'organismo.

Con D.G.R. n. 15-12043 in data 23 marzo 2004, avente per oggetto: " L.R. 38/94 "Valorizzazione e promozione del volontariato, art. 11 - Consiglio regionale del volontariato- composizione e modalità di funzionamento", pubblicata sul B.U. n. 13 del 1 aprile 2004, è stato istituito il Consiglio regionale del Volontariato, indicandone nell'allegato, parte costitutiva e integrante del provvedimento, composizione e modalità di funzionamento.

Ai sensi del citato provvedimento l'organismo è insediato con Decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto la legislatura.

Il precedente Consiglio è stato insediato il giorno 28 ottobre 2004, in forza del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 103 del 17 settembre 2004.

Dovendosi, ora, procedere all'insediamento del nuovo, si palesa l'opportunità di apportare alla D.G.R. n. 15-12043 alcune integrazioni e/o correzioni materiali che si sono rese necessarie, concernenti sia il numero dei membri designati dal Consiglio regionale, che devono essere tali da garantire la presenza della minoranza, sia la composizione dell'Ufficio di Presidenza, che deve prevedere un maggiore peso della componente del mondo del volontariato. Inoltre è opportuno precisare meglio i compiti dell'Ufficio di Presidenza stesso, nonché prevedere la possibilità di un'articolazione funzionale del Consiglio in gruppi di lavoro o commissioni, da definirsi in sede di approvazione del regolamento. Si reputa, infine, conveniente, in relazione alle problematiche affrontate

e allo svolgimento dei lavori, introdurre la possibilità di invitare alle riunioni persone esterne, senza diritto di voto.

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 10 della L. n. 266/1991;

Visto l'art. 11 della L.R. n. 38/94 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la DGR n. 15-12043 in data 23 marzo 2004;

La Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, in data 02/11/2005 a voti unanimi;

D E L I B E R A

Di integrare e modificare, per le motivazioni in premessa indicate, la DGR n. 15-12043, in data 23 marzo 2004, con la quale sono state definite la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio regionale di cui all'art. 11 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato", con l'approvazione dell'allegato A, che sostituisce il precedente, formando parte costitutiva e integrante del presente provvedimento.

La deliberazione sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Allegato A

- **Composizione**

1. Il Consiglio regionale del volontariato è composto:

- a) Dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore regionale delegato; che lo convoca e lo presiede; **1**
- b) Da tre Consiglieri regionali, di cui almeno uno espressione della minoranza **3**;
- c) Dagli Assessori provinciali competenti o loro delegati; **8**
- d) Da un rappresentante degli altri EE.LL., designato congiuntamente dalle rappresentanze degli stessi; **1**
- e) Da due rappresentanti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato nella regione Piemonte, di cui uno in rappresentanza delle Fondazioni bancarie e l'altro delle associazioni di volontariato presenti nel Comitato stesso; **2**
- f) Da un rappresentante di ogni Centro di servizio del volontariato; **9**
- g) Da trentadue **32** rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro, di cui due **2** nella sezione regionale degli organismi di coordinamento e collegamento, congiuntamente designati dagli organismi iscritti nella citata sezione regionale. I restanti **30** sono designati dalle Province, in relazione alle organizzazioni iscritte nelle sezioni provinciali sul totale regionale, garantendo un minimo di due rappresentanti per Provincia e tenuto conto della rappresentatività delle varie sezioni, secondo il prospetto seguente:

Province	n. designazioni
Alessandria	4
Asti	2
Biella	2
Cuneo	4
Novara	3
Torino	11
V.C.O.	2
Vercelli	2
	30

I rappresentanti del volontariato sono individuati, da parte delle Province, a seguito di procedure che garantiscano l'autonoma scelta delle organizzazioni di volontariato, secondo criteri di rappresentanza del territorio provinciale e delle varie sezioni del registro. La Provincia di Torino designa almeno un rappresentante per ogni sezione del registro regionale. Le Province garantiscono trasparenza e democraticità nelle procedure dalle stesse definite, sulla base di candidature corredate da relativo curriculum, presentate, anche congiuntamente, dalle organizzazioni iscritte nel registro.

Al fine di consentire la piena funzionalità dell'organismo e l'effettiva rappresentanza di tutte le componenti, gli enti su indicati individuano, oltre al titolare, anche un soggetto supplente, che interviene in caso d'assenza o impedimento del titolare.

In relazione al numero delle organizzazioni iscritte al registro alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, la Giunta regionale può deliberare eventuali modificazioni delle rappresentanze provinciali indicate al presente punto 1.

2. Durata e rinnovo.

Il Consiglio è insediato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto la legislatura. Entro 90 giorni dall'insediamento della Giunta regionale, gli enti di cui al precedente punto 1, provvedono alla designazione dei propri rappresentanti.

3. Funzionamento.

Il Consiglio regionale del volontariato è insediato ed entra in carica con la designazione della metà più uno dei componenti. L'Ufficio di Presidenza prende atto delle successive designazioni.

Il Consiglio elegge, al proprio interno, l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale delegato, che lo presiede, e da quattro rappresentanti scelti nel modo seguente: 1 (uno) fra i componenti di cui alle lettere c) e d) e i restanti 3 (tre) tra i membri delle organizzazioni di volontariato di cui alla lettera g) del precedente punto 1. L'Ufficio di presidenza nomina al suo interno il Vicepresidente, scelto tra i rappresentanti di cui al punto 1, lettera g).

L'Ufficio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, coordina l'attività del Consiglio, riceve le richieste d'iscrizione all'ordine del giorno, cura i rapporti con gli organi regionali e le Amministrazioni pubbliche. All'Ufficio di Presidenza sono, inoltre, demandati gli atti di rappresentanza esterna e le designazioni e nomine di competenza, nonché eventuali segnalazioni, su richiesta, presso enti od organismi, sentito il Consiglio regionale del Volontariato.

Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, convoca le sedute ordinarie e straordinarie, redige l'ordine del giorno anche a seguito d'argomenti proposti dai consiglieri e presiede la seduta. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e, su sua delega, ne svolge le funzioni in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei membri ovvero su convocazione del Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà dei componenti, approssimata per difetto, e le proposte sono approvate a maggioranza dei presenti.

In relazione alle problematiche affrontate ed allo svolgimento dei lavori, è possibile invitare alle riunioni persone esterne al Consiglio, senza diritto di voto.

I membri del Consiglio regionale del volontariato, che per dimissioni o altra causa cessano dall'incarico sono surrogati.

Su proposta dell'Ufficio di Presidenza, il Consiglio adotta un Regolamento interno, a maggioranza dei componenti. Il regolamento può prevedere e disciplinare la possibilità dell'articolazione funzionale del Consiglio in gruppi di lavoro o commissioni

Le funzioni di segreteria del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza sono svolte dal Settore regionale competente.

Consiglio regionale del Volontariato

Nominativo	Ente di appartenenza
Presidente Teresa Angela MIGLIASSO	Assessore regionale con delega al Volontariato punto 1 (a)
Consiglieri regionali punto 1 (b)	
Gian Piero CLEMENT	Consiglio regionale
Caterina FERRERO	Consiglio regionale
Stefano LEPRI	Consiglio regionale
Assessori provinciali punto 1 (c)	
Maria Grazia MORANDO	Prov. Alessandria
Domenica DEMETRIO	Prov. Asti
Flavio COMO	Prov. Biella
Angelo ROSSO	Prov. Cuneo
Massimo TOSI	Prov. Novara

Eleonora ARTESIO	Prov. Torino
Paolo CARUSO	Prov. Verbano Cusio Ossola
Carlo RIVA VERCELLOTTI	Prov. Vercelli
Enti locali punto 1 (d)	
Silvio AIASSA	ANCI Piemonte
Comitato di gestione punto 1 (e)	
Giuseppe MARESCOTTI	Avis
Piergiorgio REGGIO	Fondazione C.R. Cuneo
Centri di servizio punto 1 (f)	
M.Cristina CAMBIAGGIO	CSVA Novi Ligure Alessandria
	CSV Asti
Corrado GIARDINO	CSV Biella
Adonella FIORITO	Società solidale Cuneo
Vittorio PERNECHELE	ACSV Novara
Silvio MAGLIANO	VSSP Torino
Luciano DEMATTEIS	Idea Solidale Torino
Caterina MANDARINI	CSV Verbano Cusio Ossola
Giovanni OLIVERO	ACSV Vercelli
Organismi regionali di coordinamento egamento punto 1 (g)	
Ferdinando SIGISMONDI	Auser regionale piemonte
Maria Paola TRIPOLI	Forum interreg.le perm.te volontariato
Volontari di organizzazioni iscritte nei ri provinciali punto 1 (g)	
<i>Volontari Prov. ALESSANDRIA</i>	
Pier G. ALVIGINI	APROVA
Anna Maria BOVONE PARODI	Aiutiamoci a vivere
Ada CARACCIA GERALDINI	Gruppo volontariato vincenziano
Gian Luigi RAVERA	Ass.naz.alpini di Casale
<i>Volontari Prov. ASTI</i>	

Patrizia DE POLLO	Vivere insieme
Piero TORCHIO	Avis com Asti
<i>Volontari Prov. BIELLA</i>	
Marco GIULIANO	Aido Biella
Fabrizio MOSCA	Ass.ne biellese volontariato
<i>Volontari Prov. CUNEO</i>	
Luciano BIADENE	Gruppo Nuova Adas Saluzzo
Emilia CASTELLINO	Gruppo volontariato vincenziano
Emma GHIGO	Ass.ne Valle Stura per Cernobyl
Giorgio GROPPA	AVIS Prov.le Cuneo
<i>Volontari Prov. NOVARA</i>	
Luciano CODAZZI	AIDO Novara
Edoardo FERLITO	Coord.ass.ni volunt.assistenziale e sanitario
Gian Paolo Sergio PRIANO	Amici del Bosco Bellinzago
<i>Volontari Prov. TORINO</i>	
Pier Luigi AMERIO	Gruppo vol.to vinc.no Nuova Aurora
Giuseppe MANZONE	Ass.ne Vol.to Ospedaliero
Maurizio CIARNELLI	Croce Giallo Azzurra
Graziella GOZZELLINO	DI.A.PSI Piemonte
Carlo MAFFEO	Ass.ne Ital.na Trapiantati fegato
Irene GAMBA	Ass.ne Ichayka
Umberto CIANCETTA	Coord.to prov.le Ass.ni Prot.ne civile
Antonio LUCIANO	Pro Natura
Marco CHIAUZZA	Centro studi Panis
Paolo BERRUTI	Amici dell'arte e antiquariato
Eleonora TRANFO	Associazione APRES
<i>Volontari Prov. VERBANO CUSIO OS.</i>	
Maria Antonietta DOROLA	AVAP Verbania

Massimiliano SABATINI	Ass. P.A.Squadra Nautica salvamento
<i>Volontari Prov. VERCELLI</i>	
Daniela MOSCA	Amici biblioteca Crescentino
Luca VANNELLI	AVIS Prov.le VC

D.M. 14 febbraio 1992

Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

(G.U. n. 44 del 22 febbraio 1992)

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 66, legge-quadro sul volontariato, in particolare il comma 2, che prevede la individuazione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive, per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato, e la disciplina dei relativi controlli;

Decreta:

Art. 1.

Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono obbligate ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

Art. 2.

Polizze assicurative

1. Le assicurazioni di cui all'articolo precedente possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica.

2. Le assicurazioni di cui al comma precedente sono quelle che, in forza di un unico vincolo contrattuale determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati determinati o determinabili con riferimento al registro di cui all'art. 3.

3,4.² Le predette assicurazioni sulla base delle risultanze del registro di cui al successivo art. 3, devono garantire tutti i soggetti che risultano

² L'attuale comma 3 così sostituisce gli originali commi 3 e 4 per effetto dell'art. 1, D.M 16 novembre 1992 (G.U. n 285 del 3 dicembre 1992).

aderenti alle organizzazioni di volontariato e che prestano attività di volontariato. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione.

5. Per coloro che cessano dall'adesione alle organizzazioni di volontariato le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24 del giorno dell'annotazione della cancellazione nel registro.

6.³ Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 e le successive variazioni contestualmente alla iscrizione nel registro previsto all'art. 3.

Art. 3.

Adempimenti delle organizzazioni di volontariato

1.⁴ Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.

2. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza.

3. I soggetti che aderiscono alle organizzazioni di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in questo ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione.

4. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell'organizzazione di volontariato. L'annotazione nel registro va effettuata nello stesso giorno in cui la cessazione si verifica.

5.⁵ Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la data e la propria firma.

³ Comma così sostituito dall'art. 2, D.M 16 novembre 1992 (G.U. n 285 del 3 dicembre 1992).

⁴ Comma così sostituito dall'art. 3, D.M 16 novembre 1992 (G.U. n 285 del 3 dicembre 1992).

⁵ Comma così sostituito dall'art. 4, D.M 16 novembre 1992 (G.U. n 285 del 3 dicembre 1992).

Art. 4.
Controllo

1. Il controllo viene effettuato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private ed interesse collettivo (ISVAP) nei limiti delle proprie competenze.

2. Le organizzazioni di volontariato comunicano a ciascuna regione o provincia autonoma nel cui territorio esercitano la propria attività ed all'Osservatorio nazionale per il volontariato l'avvenuta stipulazione delle polizze concernenti le assicurazioni di cui all'art. 1 entro i trenta giorni successivi a quello della stipulazione delle polizze stesse

D.M. 25 maggio 1995
**Criteria per l'individuazione delle attività commerciali e produttive
marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato.**
(G.U. n. 134 del 10 giugno 1995)

IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto l'art. 8, comma 4, primo periodo, della legge 11 agosto 1991, n. 266, secondo il quale "i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora si documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato";

Visto l'art. 8, comma 4, secondo periodo, della medesima legge n. 266 del 1991, nel testo sostituito dal decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, il quale stabilisce che i criteri relativi al concetto di marginalità sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali;

Vista la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 22 del 27 gennaio 1995);

Considerato che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli effetti dell'articolo 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266, si considerano attività commerciali e produttive marginali le seguenti attività:

- a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;

- b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111 comma 3 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

2. Le attività devono essere svolte :

- a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all'art. 6 della legge n. 266 del 1991.
- b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.

3. Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni.

D.M. 8 ottobre 1997

Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni.

(G.U. n. 241 del 15 ottobre 1997)

IL MINISTRO DEL TESORO
di concerto con
IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, il quale prevede che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, concernenti la costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, da questi gestiti, con la funzione di sostenerne e giustificarne l'attività;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare il titolo III;

Visto il decreto ministeriale in data 21 novembre 1991, emanato ai sensi del suddetto art 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la solidarietà sociale ad assicurare l'applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Considerata l'esigenza che presso ogni regione venga costituito un unico fondo speciale, così da assicurare una gestione unitaria delle somme disponibili;

Considerata l'opportunità che gli istituenti centri di servizio possano essere anche più di uno in ogni regione, in relazione alle diversificate esigenze da soddisfare ma che, allo stesso tempo siano previste le opportune forme di coordinamento per accrescere l'efficacia dei relativi interventi tra i centri stessi e la programmazione sociale delle regioni e degli enti locali;

Decreta:

Art. 1.
Destinazione delle somme

1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990 e le casse di risparmio ripartiscono annualmente le somme di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, destinandone :

- a) il 50% al fondo speciale previsto dal successivo art. 2, comma 1, costituito presso la regione ove i predetti enti e casse hanno sede legale;
- b) il restante 50% ad uno o a più altri fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti e casse.

2. La ripartizione percentuale delle somme, di cui al comma precedente, è effettuata dagli enti in sede d'approvazione del bilancio consuntivo di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 356 del 1990 e dalle casse di risparmio, all'atto dell'approvazione del bilancio d'esercizio. Entro un mese dall'approvazione di tali bilanci gli enti e le casse segnalano al comitato di gestione di cui al successivo art. 2, comma 2, l'ammontare delle somme assegnate alle singole regioni. Per gli enti il termine di un mese decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte del Ministero del tesoro. Le somme sono accreditate al fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1.

3. Copia della segnalazione, di cui al comma precedente, è trasmessa al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991 e all'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

Art. 2.
Fondo speciale presso ogni regione

1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato fondo di cui alla legge n. 266 del 1991, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione di pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili per i centri di servizio di cui all'art. 3 che le utilizzano per i compiti di cui all'art. 4 e per le spese di funzionamento e di attività del comitato di gestione, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione composto:

- a) da un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;
- b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri regionali - maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;
- c) da un membro nominato dal Ministro per la solidarietà sociale;
- d) da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto secondo le modalità di cui al successivo comma 7;
- e) da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalità di cui al successivo comma 8;
- f) da un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.

3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica per un biennio, decorrente in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.

4. Le spese di funzionamento e di attività dei comitati di gestione, nella misura strettamente necessaria per la copertura delle spese annualmente previste per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente decreto, sono poste a carico dei centri di servizio istituiti presso ogni regione, proporzionalmente alle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991, attribuite ai centri medesimi. A tal fine annualmente nei comitati di gestione prelevano le somme necessarie dai fondi accantonati dagli enti e dalle casse di cui al comma 1 dell'art. 1 con imputazione alla contabilità preventiva e consuntiva dei centri di servizio. La documentazione relativa alle spese sostenute è conservata presso il comitato di gestione.

5. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento ed elegge nel suo seno il presidente.

6. Il comitato di gestione:

- a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più centri di servizio nella regione, ai sensi del successivo art. 3. Quando i criteri prevedono che gli istituenti centri di servizio possono essere più di uno in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste nei criteri medesimi, il comitato mira all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e benefici, alla collaborazione tra i centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze;
- b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel bollettino ufficiale della regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio secondo le procedure di cui al successivo art. 3;
- c) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato elenco regionale dei centri di servizio di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;
- d) nomina un membro degli organi deliberativi e un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art. 3;
- e) ripartisce annualmente, fra i centri di servizi istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo;
- f) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti;
- g) cancella, con provvedimento motivato, dall'elenco regionale indicato nella precedente lettera c), i centri di servizio secondo le previsioni del successivo art. 3, comma 5.

7. Agli enti e alle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto spetta nominare un proprio componente per ogni settimo del totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel caso residuino frazioni inferiori al settimo il componente è designato dall'ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione più alta. Il calcolo è effettuato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane, con riferimento alla data del 30 giugno, e tiene conto degli importi che siano destinati al fondo da ciascun ente o cassa nei due esercizi precedenti. La medesima Associazione provvede a comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno di essi compete come risultato del calcolo di cui al presente comma.

8. L'Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un componente del comitato di gestione individuandolo in un rappresentante di uno tra gli enti o casse che abbiano contribuito al fondo speciale. Nell'effettuare tale scelta l'Associazione privilegia, anche con criteri di rotazione, gli enti e le casse che, pur avendo contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio membro ai sensi del comma precedente.

Art. 3.

Centri di servizio

1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno cinque, gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e le federazioni di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, della legge stessa, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di un centro di servizio di cui all'art. 15 della legge citata con istanza sottoscritta dai legali rappresentanti dei richiedenti allegando lo statuto e il programma di attività dell'istituendo centro di servizio nonché l'indicazione di chi assume la responsabilità amministrativa del centro, il quale sottoscrive l'istanza.

2. L'istanza è avanzata al comitato di gestione per il tramite dell'ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito. Copia per conoscenza deve essere inviata anche al comitato di gestione, corredata dall'attestazione del ricevimento da parte dell'ente locale interessato. L'ente locale, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette al comitato di gestione un proprio parere sulla stessa. Ove l'ente locale non provveda alla trasmissione del parere nel termine prefissato, il comitato di gestione potrà procedere anche in assenza di detto parere.

3. Il comitato di gestione valuta le istanze ricevute alla luce dei criteri in precedenza predeterminati e pubblicati e, con provvedimento motivato istituisce i centri di servizio e li iscrive nell'elenco di cui all'art. 2, comma 6, lettera c), del presente decreto, previo accertamento in ogni caso che essi siano:

- a) un'organizzazione di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991;
- b) oppure, in alternativa, un'entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse.

4. Il funzionamento dei centri di servizio è disciplinato da apposito regolamento approvato dagli organi competenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. Tali regolamenti si ispirano ai principi di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 266 del 1991.

5. I centri di servizio di cui alla lettera a) del precedente comma 3 sono cancellati dall'elenco previsto dall'art. 2, comma 6, lettera c), nel caso in cui

siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266 del 1991. I centri di servizio sono cancellati dal medesimo elenco qualora venga accertato, con procedura di cui all'art. 6, comma 4 e 5, della legge n. 266 del 1991, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato. I centri di servizio sono altresì cancellati, con provvedimento motivato del comitato di gestione dall'elenco di cui alla lettera c), comma 6, dell'art. 2, qualora appaia opportuno una diversa funzionalità e/o competenza territoriale in relazione ai centri di servizio esistenti, ovvero in caso di svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti o in caso di inadempienze o irregolarità di gestione.

Art. 4.

Compiti dei centri di servizio

1. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra l'altro:

- a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
- b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
- d) offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

Art. 5.

Funzionamento dei centri di servizio

1. Gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma del presente decreto depositano presso banche da loro scelte, iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a favore del comitato di gestione e di ciascun centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente dal comitato di gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese dalla ricezione di tale comunicazione. I comitati di gestione e i centri di servizio prelevano le somme necessarie al proprio funzionamento sulla base degli impegni di spesa previsti.

2. I centri di servizio redigono bilanci preventivi e consuntivi. Tali bilanci sono trasmessi, a mezzo raccomandata, al comitato di gestione competente per territorio. I proventi rivenienti da diversa fonte sono autonomamente amministrati.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il presente decreto trova applicazione, per la parte concernente la destinazione delle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, è quello chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991; per gli enti, il primo esercizio è quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991.
2. La prima segnalazione di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, è effettuata, fino a quando non verranno istituiti i comitati di gestione, all'Associazione fra le casse di risparmio italiane nonché al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991. In sede di prima costituzione dei comitati di gestione, la prima segnalazione è effettuata agli stessi dal presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
3. Il primo riparto di cui all'art. 2, comma 6, lettera e), del presente decreto, è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci 1991-92 e 1992-93.
4. Il riparto di cui al presente art. 2, comma 6, lettera e), successivo al primo è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi relativi agli esercizi non presi in considerazione per il riparto di cui al precedente comma.

Art. 7.

Abrogazione del decreto ministeriale 21 novembre 1991

1. Il decreto ministeriale 21 novembre 1991 è abrogato ed è sostituito dal presente decreto.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni in esso contenute.

Disposizioni esplicative del D.M. 8 ottobre 1997 sostitutivo del D.M. 21 novembre 1991 concernente le modalità per la costituzione dei Fondi speciali per il volontariato presso le Regioni.

1. Il D.I. 8 ottobre 1997 modifica ed integra la normativa previgente (D.I. 21 novembre 1991 e D.I. 2 dicembre 1994) concernente le modalità di costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le Regioni, allo scopo di ovviare a taluni inconvenienti riscontrati in sede di prima applicazione e tener conto di quanto previsto nella sentenza 355/1992 della Corte Costituzionale.

L'ampiezza delle modifiche e delle integrazioni apportate ha reso preferibile, per esigenze di chiarezza, sostituire integralmente la normativa citata. Tuttavia il nuovo D.I. 8 ottobre 1997, che ripropone nelle parti non modificate il testo del decreto abrogato, fa salva la validità e l'efficacia degli atti già adottati ai sensi delle relative disposizioni così abrogate (art. 7).

2. L'articolo 1 del nuovo Decreto mantiene inalterata la destinazione delle somme prevista dall'art. 15 della legge 266/1991 e l'obbligo di ripartizione annuale di dette somme posto a carico delle Casse di Risparmio e degli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, attuativo della legge 30 luglio 1990, n. 218.

In attesa di un intervento normativo in linea con gli auspici della Corte costituzionale (Sent. 500/1993 e 75/1992) di riequilibrio dei fondi tra le regioni, è rimasta inalterata l'impostazione dell'assegnazione dei fondi da parte dei suddetti enti finanziatori:

- il 50% è destinato al Fondo regionale presso la regione ove trovansi la sede legale dell'ente;
- il restante 50% va ad uno o più altri fondi speciali, scelti liberamente dall'ente stesso.

La ripartizione percentuale delle somme in questione da parte degli enti finanziatori va effettuata al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo, con l'obbligo di segnalazione, entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte del Ministero del Tesoro, delle somme assegnate ai fondi regionali, ai Comitati di gestione destinatari, al Presidente dell'Osservatorio Nazionale per il Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 12 della legge 266/1991 e all'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI). Le relative somme sono così accreditate presso i Fondi regionali di competenza, intendendo con il termine accredito l'assegnazione delle somme a ciascun Fondo regionale. In sede di prima applicazione, sino all'istituzione di ogni singolo Comitato di gestione permane l'obbligo di effettuare tali segnalazioni al Presidente del predetto Osservatorio e all'ACRI.

3. L'art. 2 del Decreto ribadisce l'istituzione presso ogni regione di un fondo denominato "Fondo speciale di cui alla legge 266/1991" nonché l'obbligo di contabilizzazione in tali fondi degli importi indicati dalle Fondazioni bancarie, come patrimonio separato avente speciale destinazione di pertinenza delle Fondazioni stesse.

Viene altresì previsto che dette somme siano utilizzabili dai Centri di servizio per le proprie finalità istituzionali ex art. 4 del Decreto ed anche "per le spese di funzionamento e di attività del Comitato di gestione" secondo le modalità di cui al Decreto stesso. Ciò permette di utilizzare i fondi di cui all'art. 15 della legge 266/1991, oltre che per le spese di funzionamento e per le attività istituzionali dei Centri di servizio per il Volontariato, anche per le stesse spese operative e per le attività dei Comitati di gestione, in relazione alle funzioni ad essi demandate (istituzione, indirizzo e controllo dei Centri di servizio), in modo da assicurare la copertura delle spese vive sostenute dai relativi membri per partecipare alle riunioni e delle altre spese dei Comitati.

L'art. 2, comma 4, del Decreto infatti consente la copertura delle spese di funzionamento e di attività dei Comitati di gestione nella "misura strettamente necessaria" per l'assolvimento delle funzioni previste dal Decreto. Tali spese sono da porre a carico dei Centri di servizio della regione, in via proporzionale alle somme attribuite ai Centri medesimi. A titolo esemplificativo, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute dai membri del comitato per la partecipazione alle riunioni, possono trovare collocazione entro tale ambito le spese sostenute dai Comitati per rendere pubblici i criteri per l'istituzione dei Centri di servizio nonché quelle per la pubblicizzazione del relativo elenco, le spese logistiche e di segreteria ove non supportate dalle Regioni di competenza, gli eventuali onorari professionali e i rimborsi spese connessi per l'esame tecnico dei bilanci dei Centri di servizio e per il proprio contenzioso giudiziario e in particolare per la resistenza in giudizio nel caso di impugnativa di propri atti.

La destinazione di tali somme alla copertura delle necessità dei Comitati di gestione non deve però determinare l'insorgere in capo al Comitato di gestione stesso di una contabilità separata rispetto alle contabilità dei singoli Centri di servizio, operanti nella regione stessa. Infatti, come previsto nel 2° e nel 3° periodo del 4° comma dell'articolo 2 del nuovo Decreto, i Comitati di gestione prelevano annualmente le somme necessarie al proprio funzionamento dai fondi accantonati, come sopra specificato, presso ciascun Fondo speciale regionale, imputando tali prelievi alla contabilità preventiva e consuntiva dei Centri di servizio stessi, in proporzione alle somme disponibili attribuite dal competente Comitato di gestione a favore di ciascun Centro di servizio.

Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il Comitato di Gestione provvederà quindi a disciplinare le modalità di effettuazione delle operazioni di prelevamento e di spesa, disponendo altresì per l'eventuale apertura e movimentazione di conti bancari.

La documentazione relativa alle spese sostenute dai Comitati di gestione, non va trasferita presso i Centri di servizio stessi, ma va

conservata presso il Comitato di gestione, a disposizione per le verifiche contabili da parte dei competenti organi di controllo dei singoli Centri di servizio.

4. La composizione dei Comitati di gestione incaricati di amministrare i singoli Fondi regionali di cui alla legge 266/1991, prevista dall'articolo 2, comma 2, del Decreto, risente del disposto della citata sentenza n. 355/1992 della Corte Costituzionale, per effetto della quale sono ora nominati "*secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia*" sia il membro del Comitato di gestione in rappresentanza dell'Ente Regione, territorialmente competente, sia i quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nei Registri regionali, maggiormente presenti nel territorio regionale. Inoltre il nuovo Decreto prevede la presenza in seno al Comitato di gestione, che passa così da 14 a 15 componenti, di "*un membro in rappresentanza degli enti locali della regione nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia*" (art. 2, comma 2, lett. f). In ciascuna regione quindi si dovrà provvedere con piena autonomia valutativa ad individuare i criteri di scelta di detto rappresentante ed alla relativa nomina.

Resta inteso, anche con riferimento all'art. 7, comma 2, del Decreto, il quale fa salvi gli atti in precedenza adottati in forza del D.I. 21 novembre 1991, che l'inserimento di un nuovo membro non osta né alla piena efficacia degli atti emanati, né al compimento dei successivi atti da parte dei Comitati già insediati antecedentemente all'entrata in vigore del nuovo decreto. Detti Comitati potranno continuare ad operare secondo le previsioni del proprio Regolamento interno in materia di quorum necessari per la validità delle delibere, anche nelle more della predetta nomina alla quale le Regioni dovranno provvedere con la massima sollecitudine al fine di integrare i singoli comitati.

5. Il Comitato di gestione resta in carica per un biennio, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del mandato precedente. Ovviamente, in sede di prima applicazione, la scadenza della carica non potrà avere decorrenza che dalla data di insediamento del singolo Comitato. In tal modo, si è inteso sollecitare gli enti titolari del potere di nomina a provvedere per tempo all'esercizio dello stesso e permettere al Comitato di operare senza soluzione di continuità, allorché intervenga la nomina della maggioranza dei componenti prevista dai rispettivi regolamenti entro la data di entrata in carica del nuovo Comitato. Pertanto l'inerzia degli enti titolari del potere di nomina penalizza la durata del mandato dei membri nominati successivamente alla data di entrata in carica prevista dal Decreto.

Analogamente eventuali membri nominati in sostituzione di membri cessati nel corso del mandato restano in carica esclusivamente per la durata residua del mandato dei membri che sono chiamati a sostituire.

Il nuovo Decreto conferma la natura gratuita della carica di membro del Comitato di gestione, con il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni del Comitato. È da escludere quindi qualsiasi forma di gettoni di presenza, nonché di rimborso forfettario in contrasto con la nozione di effettività della spesa da rimborsare.

6. In base all'articolo 2, comma 5, del Decreto, ciascun Comitato, nella prima riunione, dovrà provvedere ad autodisciplinare il proprio funzionamento, adottando in linea di massima una delibera di portata generale ovvero un regolamento operativo nonché ad eleggere nel proprio seno il presidente.

Con riferimento ai compiti e al funzionamento dei Comitati di gestione, il successivo 6° comma dell'articolo 2 del Decreto conforma esplicitamente il processo decisionale degli stessi ai principi di trasparenza propri dell'esercizio di pubbliche funzioni: soprattutto la individuazione dei soggetti destinatari dei fondi in questione, cioè dei Centri di servizio operanti nella regione con il supporto finanziario previsto dalla legge n. 266/1991 e la cancellazione dall'Elenco regionale dei centri già istituiti ove ne esistano i presupposti.

Infatti il Comitato di gestione è tenuto ad individuare preventivamente e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più Centri di servizio nella regione di competenza. In base al Decreto, il Comitato di gestione formula i criteri di istituzione dei Centri di servizio per la qualificazione e il sostegno delle organizzazioni di volontariato della regione. In particolare, il Comitato di gestione ha il potere discrezionale di decidere se i Centri di servizio istituiti nella Regione possano essere limitati ad un unico soggetto ovvero possano comprendere più soggetti. Il Comitato di gestione è chiamato a decidere sulla istituzione dei Centri con provvedimento motivato, in conformità ai criteri preventivamente individuati e pubblicati, i quali prevedono, altresì, le opportune forme di coordinamento tra i Centri da istituire.

7. Permangono immutati i compiti dei Comitati di gestione relativi all'istituzione dell'Elenco regionale dei Centri di servizio, ora denominato esplicitamente "Elenco regionale dei Centri di servizio di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991 n. 266" per un più puntuale riferimento alla normativa di legge da cui i centri stessi trovano origine e supporto finanziario.

Come pure resta immutato il compito dei Comitati di pubblicizzare l'esistenza dei Centri istituiti nonché l'attività svolta da ciascun Centro e i regolamenti che li disciplinano.

Parimenti immutato è il potere di nomina da parte del Comitato di gestione di un membro degli organi deliberativi e di un membro degli organi di controllo dei Centri di servizio della regione nonché il potere di ripartizione, nel caso di pluralità di Centri nella regione, ovvero di assegnazione, nel caso di un unico Centro, con cadenza annuale, delle somme disponibili in base ai criteri con cui ha provveduto ad istituire detti Centri.

Ove in sede di predisposizione dei criteri per l'istituzione dei Centri di servizio, il Comitato non abbia provveduto a disporre anche in ordine ai criteri di ripartizione dei fondi disponibili nei singoli esercizi annuali e, nel caso di pluralità di Centri istituiti, anche tra i medesimi, lo stesso provvederà in merito con apposita delibera preventiva, indirizzata al Centro o ai Centri istituiti.

A titolo esemplificativo in sede di delibera di ripartizione, il Comitato potrà decidere in particolare se ripartire i fondi su base annuale in parti uguali ovvero con diversa proporzione e, in questa seconda ipotesi, dovrà stabilire parimenti i criteri in base ai quali provvederà alla ripartizione differenziata.

In ordine ai bilanci preventivi dei Centri di servizio sulla base dei quali il Comitato di gestione dovrà effettuare la ripartizione delle somme, si precisa che gli stessi dovranno essere articolati su previsioni contabili di spesa e su una parte relazionale esplicativa degli stessi che consenta al Comitato di valutare l'effettivo svolgimento da parte del Centro di attività in favore del volontariato in relazione alle singole spese preventivate.

Sui bilanci dei Centri di servizio, anche nel nuovo testo del Decreto, il Comitato di gestione continua ad esercitare un'attività di controllo, verificandone "la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti", restando escluso ogni controllo di merito su singole attività dei Centri. Anche per tale attività, in relazione alla necessità di specifiche conoscenze e valutazioni tecniche, ove non possa provvedere direttamente, il Comitato può avvalersi di prestazioni d'opera di professionisti all'uopo abilitati, considerando il relativo onere come spese del proprio funzionamento.

8. Il Comitato, nell'ambito dei propri poteri di controllo dell'operato dei Centri di servizio, provvede alla cancellazione dei Centri dall'Elenco regionale, con contestuale perdita per il futuro dei fondi previsti dalla normativa in esame, nei casi previsti dall'art. 3, comma 5, del Decreto.

Tale accertamento da parte dei Comitati deve essere effettuato attraverso il ricorso alle procedure di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 266/1991, nel caso del venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato, e deve concludersi con un provvedimento motivato da comunicarsi formalmente al Centro di servizio interessato.

Il richiamo alle norme della legge 266/1991 implica che i Comitati provvedano a determinare preventivamente i criteri per la revisione periodica dell'iscrizione all'Elenco dei Centri di servizio per il volontariato da essi istituiti "al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento delle attività dei centri nell'interesse delle organizzazioni di volontariato" e quindi adottino gli eventuali provvedimenti di cancellazione in assoluta coerenza con detti criteri. Contro tale provvedimento di cancellazione, è possibile proporre, per relationem all'art. 6 della legge 266/1991, ricorso giurisdizionale speciale al TAR competente per territorio, a cura del Centro cancellato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della cancellazione.

La decisione del TAR è appellabile al Consiglio di Stato da entrambe le parti entro trenta giorni dalla notifica della stessa.

Con le stesse modalità il Comitato di gestione può altresì disporre la cancellazione dall'Elenco regionale dei Centri di servizio in precedenza istituiti, qualora appaia opportuna una diversa funzionalità e/o una diversa competenza territoriale nella Regione stessa. In tal caso è necessario che la stessa cancellazione sia preventivamente supportata da una delibera del Comitato con cui vengano ridisegnati i criteri istitutivi a suo tempo

individuati e pubblicizzati, alla luce del riscontro di mutate esigenze di prestazione dei servizi alle organizzazioni di volontariato della Regione. Conseguentemente, la delibera di cancellazione dei Centri di servizio esistenti sulla base della nuova valutazione di opportunità sulla diversa funzionalità e/o competenza territoriale dei centri esistenti deve essere rigorosamente motivata con riferimento alla precedente ed anche la successiva istituzione dei nuovi Centri dovrà essere strettamente coerente con la nuova impostazione dei criteri istitutivi adattata dal Comitato.

9. Gli enti legittimati dall'articolo 3, comma 1, del Decreto possono chiedere al Comitato di gestione competente l'istituzione di un Centro di servizio, che deve necessariamente essere un'organizzazione di volontariato di cui all'art. 3 della legge 266/1991, ovvero un'entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato, o con presenza maggioritaria di esse. L'istanza va sottoscritta dai legali rappresentanti dei richiedenti, allegando lo statuto e il programma di attività dell'istituendo Centro di servizio, e deve indicare chi assume la responsabilità amministrativa del Centro stesso, il quale deve sottoscrivere parimenti l'istanza.

La richiesta di istituzione del Centro di servizio deve essere avanzata dai soggetti legittimati per il tramite dell'ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito, intendendo con il termine ente locale sia i Comuni che le Province in cui operi l'organizzazione.

Il parere dell'ente locale può essere disatteso dal Comitato di gestione solo con congrua motivazione sul punto. Ove l'ente locale non provveda alla trasmissione del parere e dell'istanza istitutiva nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza stessa, il Comitato di gestione potrà procedere anche in assenza di detto parere. A tale scopo, è previsto che copia dell'istanza di istituzione del centro di servizio (con la documentazione di corredo) debba essere inviata a cura dei proponenti, anche al Comitato di gestione per conoscenza, corredata dall'attestazione del ricevimento da parte dell'ente locale interessato.

L'istituzione dei Centri avverrà quindi sulla base di una valutazione comparata delle istanze ricevute da parte del Comitato di gestione, sulla base della conformità ottimale dei Centri da istituire ai criteri in precedenza predeterminati e pubblicati e, come già detto, con un provvedimento motivato, che accerti anche la configurazione giuridica in precedenza indicata del Centro istituito, conforme alle lettere a) ovvero b) dell'art. 3, comma 3, del Decreto 8 ottobre 1997.

10. Anche i Centri di servizio devono adottare, ad integrazione del proprio Statuto, un apposito regolamento relativo al proprio funzionamento, ispirato ai principi di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 266 del 1991 ed approvato dagli organi competenti del Centro stesso. In tale regolamento vanno specificate le attività concrete previste dagli scopi propri dei Centri di servizio, quali quelli di sostenere e qualificare l'attività di volontariato e di erogare per tali fini le proprie prestazioni sotto forma di

servizi a favore delle Organizzazioni di volontariato non solo iscritte ma anche, come precisato dal nuovo testo del Decreto, non iscritte nei registri regionali, provvedendo in particolare a:

- a) approntare strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
- b) offrire consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- c) assumere iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
- d) offrire informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

11. Le attività dei Centri di servizio devono trovare rappresentazione contabile sia in via preventiva, al fine di individuare gli impegni per categorie di spesa, sia in via consuntiva al fine di consentire i previsti controlli dei Comitati di gestione sui bilanci preventivi e consuntivi che devono essere trasmessi con lettera raccomandata.

A fini conoscitivi, in detti bilanci dovranno avere rappresentazione, con autonoma prospettazione e temporizzazione di spesa, i proventi finanziari dei Centri di servizio diversi da quelli derivanti dai trasferimenti del fondo speciale di cui alla legge 266/1991.

La previsione di spesa nei bilanci preventivi è necessaria per consentire ai Centri di servizio, come pure ai Comitati di gestione, di prelevare le somme occorrenti per il proprio funzionamento da quelle assegnate dagli enti finanziatori al fondo speciale regionale. Gli enti finanziatori dovranno provvedere al deposito di dette somme entro un mese dalla comunicazione effettuata annualmente dal Comitato di gestione. Lo stesso Comitato potrà provvedere all'acquisizione dei fondi necessari al proprio funzionamento anche indipendentemente dalla presentazione dei bilanci preventivi dei Centri di servizio, in cui dovranno poi trovare riscontro contabile anche i fondi che il Comitato abbia provveduto annualmente a riservarsi.

12. Al fine di ovviare ai ritardi attuativi della disciplina previgente, il nuovo Decreto ha parzialmente modificato le disposizioni relative agli accantonamenti dei fondi da parte dei soggetti erogatori. A questo proposito era già stato previsto che, per quanto riguarda le Casse di Risparmio non ancora trasformate al momento dell'emanazione delle disposizioni in commento, il primo esercizio a partire dal quale la disciplina in questione trova applicazione, per la parte concernente la destinazione delle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, fosse quello chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto 21 novembre 1991; mentre per gli enti conferenti di cui alla legge n. 218/1990 e al D.Lgs. n. 356/1990, il primo esercizio da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione delle somme dovute fosse quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto 21 novembre 1991.

In particolare, l'art. 6, comma 3, del nuovo Decreto prevede che il primo riparto delle somme da destinarsi ai centri di servizio per il volontariato, cui conseguono i calcoli di cui all'art. 2, comma 7, sia effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dalle Casse di risparmio non ancora trasformate e dagli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 356/1990, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi 1991-92 e 1992-93.

Il nuovo comma 4 del citato art. 6, invece, onde ovviare ai ritardi sin qui accumulatisi nell'utilizzo delle risorse accantonate, stabilisce che il riparto successivo al primo, cui andranno riferiti anche i calcoli per l'attribuzione dei rappresentanti degli enti finanziatori, vada effettuato avendo riguardo alle somme destinate ai fondi speciali sulla base dei bilanci consuntivi relativi a tutti gli esercizi utili non presi in considerazione per il primo riparto.

A tale fine assumono rilievo le somme comunicate dagli enti finanziatori, secondo le previsioni dell'art. 1, commi 2 e 3, del decreto, entro il 30 giugno dell'anno precedente la scadenza del mandato di ciascun Comitato, fermo restando l'obbligo per le Fondazioni di tempestiva comunicazione all'ACRI e all'Osservatorio nazionale per il volontariato delle somme accantonate entro e non oltre i termini previsti dalla normativa che le riguarda in relazione alla definitiva approvazione dei bilanci consuntivi.

Le nomine dei componenti dei singoli Comitati dovranno essere comunicate oltre che al presidente del Comitato in scadenza, anche all'Osservatorio nazionale per il volontariato cui è attribuito, tra l'altro, il compito di seguire lo stato di attuazione della normativa.

Infine, va ricordato che le risorse di pertinenza del Comitato scaduto eventualmente residuanti andranno a confluire nelle disponibilità gestite dal successivo Comitato, non potendosi ammettere l'esistenza di più fondi speciali per il volontariato presso la stessa regione ai sensi dell'art. 2 del Decreto né, tantomeno, più Comitati di gestione per il medesimo fondo speciale.

**ART. 15 L. 266/91 - FONDO SPECIALE REGIONALE
DELLA REGIONE PIEMONTE**

COMITATO DI GESTIONE - biennio 2004-2006

	Rappresentanza
Manlio BICHIRI	Consulta per le persone in difficoltà
Silvio BOCCARDO	ACRI
Francesco BORASIO	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Maria Pia BRUNATO	Enti locali
Maria Ludovica CHIAMBRETTO	Regione Piemonte
Cesare Carlo CHIESA	Compagnia San Paolo
Franco GARELLI	Fondazione CRT
Ferdinando Francesco LEOTTA	Forum Interregionale permanente del Volontariato
Alide LUPO	Fondazione CRT
Alessandra MANTERO	Fondazione CRT
Giuseppe MARESCOTTI	AVIS – Forum del Terzo Settore Piemonte
Piergiorgio REGGIO	Fondazione CR Cuneo
Valeria ROSTAGNO	Compagnia San Paolo
Eleonora TRANFO	Associazione piemontese riabilitazione equestre sportiva
Lorenzo TRINELLO	Compagnia San Paolo

Ufficio di Presidenza:

Presidente – Dott. Cesare Carlo CHIESA

Vice Presidente Vicario – Avv. Alide LUPO

Vice Presidente – Dott. Ferdinando Francesco LEOTTA

Sede legale:

**c/o Assessorato regionale al Welfare Lavoro - Direzione
Politiche Sociali – Corso Stati Uniti n. 1, 10128 Torino**

Sede

Via Stefano Clemente 14 10143 Torino

Tel. 011-4379578 Fax. 011-4734168

E-mail: segreteria@cogepiemonte.it

Dichiarazione d'intenti tra Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in Piemonte, Centri di Servizio per il volontariato operanti nella provincia di Torino (Cesvol-Idea Solidale e Centro di Servizio per il Volontariato Sviluppo e Solidarietà in Piemonte), Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino.

Premesso che:

- il Comitato di Gestione del Fondo speciale per il Volontariato in Piemonte (CoGe) si è fatto promotore di momenti d'incontro tra Regione Piemonte, Centri di Servizio (CSV), Fondazioni di matrice bancaria (Fondazioni), Comune e Provincia di Torino. Obiettivi prioritari di questi incontri sono quelli di favorire un fattivo dialogo ed un costruttivo scambio d'esperienze tra questi attori operanti sul territorio; di attivare processi volti a razionalizzare l'allocazione delle risorse, anche attraverso forme di sussidiarietà orizzontale; di individuare possibili collaborazioni per la realizzazione d'interventi a favore del volontariato in sinergia tra gli stessi enti;
- i soggetti del Terzo Settore sono chiamati dalla normativa nazionale e regionale in materia a partecipare attivamente alla programmazione pubblica delle politiche sociali (Legge n. 328/'00 e Legge della Regione Piemonte n. 1/'04);
- la programmazione partecipata può dare vita ad accordi che vedono enti pubblici e privati investire le loro risorse per la realizzazione di obiettivi comuni (Legge n. 328/'00 e Legge della Regione Piemonte n. 1/'04);
- tutti i soggetti firmatari, a vario titolo e secondo modalità diverse direttamente e/o indirettamente, promuovono e supportano le OdV;
- a seguito di primi confronti tra i soggetti firmatari è emersa l'opportunità di realizzare - in relazione ai soli interventi a favore del Volontariato e nell'ottica di un'ottimizzazione delle risorse disponibili - opportune forme di collaborazione per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) favorire informazione reciproca sui programmi di attività e sulle iniziative assunte da ciascuno dei predetti enti nella loro piena autonomia;
 - b) sviluppare un costruttivo confronto atto ad individuare metodologie e comportamenti condivisi da utilizzarsi nei rapporti con le OdV, anche allo scopo di dare avvio ad un processo di razionalizzazione delle possibilità di accesso alle risorse; di limitare la sovrapposizione dei ruoli e degli interventi; di favorire la creazione di un efficiente sistema di risposte che possa coprire un sempre più ampio ventaglio di esigenze anche attraverso l'attivazione e/o l'incremento del presidio di importanti aree di bisogno che non trovano adeguato sostegno;

c) individuare una progressiva definizione congiunta di ambiti di intervento in capo a ciascuno dei soggetti firmatari che, al momento, possono essere a titolo esemplificativo tratteggiati schematicamente come di seguito indicato:

- **Centri di Servizio:** iniziative relative alla formazione dei volontari e alla sensibilizzazione al volontariato; attività di consulenza, promozione e informazione per le OdV; sostegno alle attività delle OdV attraverso l'erogazione di servizi, conformemente ai Regolamenti di ogni Centro; eventuale finanziamento di specifici progetti di intervento promossi dalle OdV sulla base di criteri/modalità definiti dal CoGe: il tutto alla luce delle vigenti normative in materia;
- **Fondazioni Bancarie:** sostegno all'attività ed a progetti delle OdV, con particolare attenzione alla fase di avvio dei progetti stessi e con riferimento soprattutto a quelli aventi carattere sperimentale, ciò avuto riguardo alle priorità e alle linee guida individuate, di tempo in tempo, dalle singole Fondazioni;
- **Regione Piemonte:** stante la funzione di promozione e sostegno del volontariato, la Regione, nell'ambito degli obiettivi definiti dalla programmazione regionale, si riserva di promuovere e di partecipare a singole iniziative, anche a carattere sperimentale, di rilevante interesse regionale e di particolare impatto sul territorio;
- **Provincia di Torino:** finanziamento di progetti ed attività innovativi e/o sperimentali e/o di vasta area, con particolare attenzione al sostegno delle iniziative che si inseriscono nella programmazione territoriale concertata ed in favore di un complessivo sviluppo delle specifiche realtà locali del territorio provinciale
- **Comune di Torino:** finanziamento di progetti a regime con priorità per quelli che comportano ricadute dirette sui cittadini e sul territorio, assumendo progressivamente la dimensione di servizio.

Nell'ambito delle finalità informative e di confronto individuate nei punti precedenti, nel rispetto dell'autonomia progettuale di ogni ente e fatto salvo che il sistema nel suo insieme è volto a promuovere e sostenere le iniziative delle OdV con la flessibilità che la materia richiede, ogni ente potrà orientare le richieste non rientranti, in tutto o in parte, nei propri ambiti di intervento, agli altri ente/i potenzialmente interessati;

d) individuare possibili iniziative sperimentali che vedano coinvolti i diversi soggetti, nell'ambito delle quali ciascun ente andrà a ricoprire uno specifico ruolo per la realizzazione dell'azione stessa: queste iniziative potranno riguardare tutte le aree di intervento del volontariato.

Tutto ciò premesso, i soggetti firmatari si dichiarano consapevoli della necessità di attivare forme di coordinamento tra di loro per il perseguimento degli obiettivi sopra indicati, con particolare attenzione all'attivazione di processi di razionalizzazione per l'utilizzo delle risorse disponibili, anche attraverso forme di sussidiarietà orizzontale.

Al riguardo convengono di proseguire gli incontri attraverso un “Tavolo di confronto”, finalizzato al lavoro sopra sintetizzato, che si riunisca periodicamente con la cadenza di volta in volta ritenuta più idonea: l’organizzazione delle relative riunioni è di competenza del CoGe.

Convengono, inoltre, di attuare le opportune forme di collaborazione per attivare progetti di rete, individuati direttamente dal “Tavolo di confronto” o proposti dai singoli enti e condivisi dal “Tavolo”, con caratteristiche di sperimentalià o di particolare rilevanza per il territorio, compatibili con le linee programmatiche degli enti firmatari e svolti nel rispetto dei loro diversi ambiti di intervento. In particolare le iniziative, avviate soprattutto dagli Enti privati (Centri di Servizio e Fondazioni), possono costituire lo start up dei progetti, mentre agli Enti pubblici, nell’ambito delle proprie linee programmatiche, può essere riservato il compito di regolamentazione e di istituzionalizzazione degli interventi che abbiano avuto una positiva ricaduta sul territorio ed abbiano dimostrato la loro validità e la loro opportunità di continuazione.

Torino lì 19 dicembre 2005.

Firme

Per il Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in Piemonte

Cesare Carlo CHIESA

Per il Centro di Servizio Cesvol-Idea Solidale

Luciano DEMATTEIS

Per il Centro di Servizio per il Volontariato Sviluppo e Solidarietà in Piemonte

Paolo BERRUTI

Per la Compagnia di San Paolo

Rodolfo BOSIO

Per la Fondazione CRT

Giovanni QUAGLIA

Per la Regione Piemonte

Teresa Angela MIGLIASSO

Per la Provincia di Torino

Eleonora ARTESIO

Per il Comune di Torino

Marco BORGIONE

SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI CENTRI DI SERVIZIO

• CHE COSA SONO?

La legge quadro sul volontariato (art. 15) ha imposto alle Fondazioni Bancarie di accantonare almeno un quindicesimo dei ricavi e di metterli a disposizione dei Fondi regionali per le attività svolte dai centri di servizio;

il Fondo regionale è amministrato da un Comitato di gestione (quindici membri in rappresentanza delle Fondazioni Bancarie -in proporzione agli accantonamenti effettuati-, delle Associazioni di volontariato, del Ministero per la Solidarietà sociale, dalla Regione Piemonte, degli Enti locali). Il Comitato istituisce, tramite gli Enti locali, i centri di servizio del volontariato formati da raggruppamenti di associazioni. Ha inoltre la funzione di distribuzione dei fondi, di coordinamento e controllo;

• QUALI COMPITI HANNO?

Sono al servizio gratuito delle Associazioni; sostengono, promuovono e qualificano l'attività di volontariato erogando prestazioni sotto forma di servizi, ma anche di consulenza ai cittadini che volessero avvicinarsi a questo mondo.

In particolare:

- a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
- b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti a organizzazioni di volontariato;
- d) offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

Nella regione sono stati istituiti inizialmente tre Centri e dal 1° gennaio 2003 sono operativi 9 Centri provinciali uno per ogni provincia piemontese e due per la Provincia di Torino, in considerazione anche del fatto che il 45% delle organizzazioni iscritte gravita in quella provincia

***CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA
REGIONE PIEMONTE***

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI
ALESSANDRIA - CSVA**

Sede legale: Piazzale Leoni di Liguria – 15067 Novi Ligure (AL)

tel. 0131 250389

Orario: lunedì 9.00-13.00 pomeriggio 14.30-19.00; venerdì 9.00-13.00;
sabato su appuntamento

Sede operativa: via Verona, 1 – 15100 Alessandria tel. 0131 250389

fax. 0131 440581 numero verde 800158081

Orario: da lunedì a venerdì 9.00-13.00;

mail:info@csva.it – sito internet: www.csva.it

Sportello di Casale Monferrato

Via Gonzaga 63 – 15042 Casale Monferrato

Tel. 0142 461010 fax 0142 460503

Orario: martedì-venerdì 10.00-13.00

PROVINCIA DI ASTI

ASSOCIAZIONE UNIVOL ASTI

Via Aliberti 35 – 14100 Asti Tel. 0141-437431 - Fax 0141-438742

e-mail: univolat@libero.it

sito internet: www.univolasti.it

Orario: lunedì-mercoledì-giovedì 9.30-14.30; martedì 9.30-17.00;
venerdì 8.30 – 17.00; sabato 8.30-12.30

PROVINCIA DI BIELLA

**ASSOCIAZIONE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO
CENTRO DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI BIELLA**

Via Tripoli 24 – 13900 Biella Tel 015-8497377 Fax 015-8470383

e-mail:segreteria.biella@acsv.it – sito internet: www.acsv.it

PROVINCIA DI CUNEO

**ASSOCIAZIONE PER IL VOLONTARIATO SOCIETÀ SOLIDALE
CUNEO**

Via Mazzini 3 – 12100 Cuneo Tel. 0171-605660 - Fax 0171-648441

e_mail: segreteria@csvsocsolidale - internet: www.csvsocsolidale.it

Orario: lunedì-venerdì 8.30-12.45 / 15.00-18.00

Delegazione di Alba

P.za Cristo Re 5 – Alba Tel. 0173 285414

E_mail: alba@csvsocsolidale.it

Orario: martedì 9.00-13.00 / 15.00-19.00; venerdì 16.00-20.00

Delegazione di Bra

Via Audisio 46 – Bra Tel 0172 439236

Orario: lunedì 15.00-19.00; giovedì 15-19,30

Delegazione di Mondovì

Via Vittorio Veneto 17 – Mondovì Tel. e fax 0174 554786

e-mail: mondavi@csvsolidale.it

Orario: lunedì e mercoledì 9.00-13.00

Delegazione di Saluzzo

P.zza Vittorio Veneto 3 – Saluzzo Tel e fax 0175 217532

Orario: martedì e venerdì 15.00-18.30; giovedì 9.00-13.00

Delegazione di Savigliano

Via Garibaldi 35 – Savigliano Tel 0172-716676 cell. 3473091948

Orario: lunedì 14.30-18.30; venerdì 15.00-18.30

Delegazione di Fossano

Via Roma 94 (prossima apertura in via Cavour 12/f) – Fossano cell.
3473091948

Orario: lunedì e mercoledì 9.00-13.00; giovedì 14.30-18.30

PROVINCIA DI NOVARA

ASSOCIAZIONE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO

CENTRO DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Via Monte Ariolo, 10/12 – 28100 Novara Tel e Fax 0321-33393

e-mail: segreteria.novara@acsv.it – sito internet: www.acsv.it

PROVINCIA DI TORINO

VSSP CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO SVILUPPO E
SOLIDARIETÀ IN PIEMONTE - TORINO

Via Toselli 1 – 10129 Torino Tel. 011-5816611 – Fax 011-5816612

Numero Verde: 800 590000

e-mail: centroservizi@vssp.it - sito internet: www.vssp.it

IDEA SOLIDALE - TORINO

C.so Novara 64 – 10152 Torino Tel. 011-0702110 Fax. 011-0702111

n. verde 800 033792

e-mail: info@ideasolidale.org - sito internet: www.ideasolidale.org

PROVINCIA DI VERBANIA

CENTRO DI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO SOLIDARIETÀ E SUSSIDIARIETÀ - VERBANIA

Vicolo Facini - 28845 Domodossola (VB)

Tel. 0324-482657 Fax 0324-227764

e-mail: info@csvss.org - sito internet: www.csvss.org

Sede Territoriale di Verbania

Via Vittorio Veneto 135

28922 Verbania Pallanza VB Tel. e fax 0323 401109

e_mail: info.verbania@csvss.org

Sede Territoriale di Omegna

Via IV Novembre 15 28887 Omegna (VB) Tel. e fax 0323 887277

e_mail: info.omegna@csvss.org

PROVINCIA DI VERCELLI

ASSOCIAZIONE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO CENTRO DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Via Vinzaglio 12 – 13100 Vercelli Tel. 0161-502500 Fax 0161-265759

e-mail: segreteria.vercelli@acsv.it - sito internet: www.acsv.it

GRUPPO DI LAVORO REGIONALE SUL VOLONTARIATO

➤ **Sezioni socio-assistenziale e impegno civile e tutela e promozione dei diritti**

(attività di coordinamento del gruppo di lavoro):

Direzione Politiche Sociali 30

Corso Stati Uniti n. 1 – 10128 Torino

fax n. 011 432 5647

Maria Ludovica Chiambretto (responsabile del coordinamento del gruppo) tel. n. 011 432 2302 –

e-mail: marialudovica.chiambretto@regione.piemonte.it

Armanda Perrone tel. 011 432 2364

e-mail: armanda.perrone@regione.piemonte.it

Mauro Pennazio tel. 011.432.2909

e-mail: mauro.pennazio@regione.piemonte.it

(Direttore Vicario: Sergio Di Giacomo – tel. n. 011 432 1544)

➤ **Sezione sanitaria:**

Direzione Programmazione Sanitaria – Settore Programmazione sanitaria
28.1

Corso Regina Margherita n. 153 – 10122 Torino

fax n. 011 432 4782

Franca Lovaldi – tel. n. 011 432 3620

Marilena Casetta – tel. n. 011 432 2240

e-mail: franca.lovaldi@regione.piemonte.it

(Dirigente del Settore: Margherita Colombano – tel. n. 011 432 1519)

➤ **Sezione protezione civile:**

Direzione Gabinetto Presidenza Giunta Regionale - Settore Protezione
Civile S1.5

Corso Marche 79 – 10146 Torino

fax n. 011 740001

Alfredo Gamba – tel. n. 011 432 4765

e-mail: alfredo.gamba@regione.piemonte.it

Pietro Arietti – tel. n. 011 432 3813

e-mail: pietro.arietti@regione.piemonte.it

(Dirigente del Settore: Andrea Lazzari– tel. n. 011 432 1306)

➤ **Sezione tutela e valorizzazione dell'ambiente:**

Direzione Tutela e Risanamento Ambientale-Programmazione Gestione
Rifiuti

– Settore Politiche di prevenzione-tutela e risanamento ambientale 22.1

Via Principe Amedeo n. 17 – 10123 Torino

fax n. 011 432 4541

Graziella Polvani – tel. n. 011 432 3374

e-mail: graziella.polvani@regione.piemonte.it

(Dirigente del Settore: Carlo Bonzanino - tel. n. 011 432 4542)

➤ **Sezione promozione della cultura, istruzione, educazione permanente:**

Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo 32

- Settore Istruzione 32.1

Via Meucci n. 1 – 10121 Torino

fax n. 011 432 5039

Manuela Renosio tel. n. 011 432 5039

e-mail: manuela.renosio@regione.piemonte.it

(*Direttore Regionale*: Rita Marchiori – tel. n. 011 432 1564)

➤ **Sezione tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico:**

Direzione Beni Culturali – Settore Musei e patrimonio culturale 31.3

Via Meucci n. 1 – 10121 Torino

fax n. 011 432 2763

Giuseppina Negro – tel. n. 011 432 2697

e-mail: giuseppina.negro@regione.piemonte.it

(*Dirigente del Settore*: Daniela Formento – tel. n. 011 432 1562)

➤ **Sezione educazione motoria, promozione delle attività sportive e tempo libero:**

Direzione Turismo, Sport, Parchi – Settore Sport 21.4

Via Magenta n. 12 – 10128 Torino

fax n. 011 432 4840

Marcella Agosto – tel. n. 011 432 2269

e-mail: marcella.agosto@regione.piemonte.it

(*Direttore regionale*: Gaudenzio De Paoli - tel. n. 011 432 1502)

UFFICI VOLONTARIATO DELLE PROVINCE

Provincia di Alessandria

Settore servizi alla persona
Via del Guasco, 49
Tel. 0131/304016 Fax 0131/304016
e_mail: ceresa@provincia.alessandria.it

Provincia di Asti

Area Promozione socio-economica
Piazza Alfieri, 33
Tel. 0141/433272 Fax 0141/433271
e_mail: cillis@provincia.asti.it

Provincia di Biella

Settore Sviluppo socio-economico e servizio solidarietà sociale
Via Q. Sella, 12
Tel 015/8480773 Fax 015/8480773
e_mail: politiche.sociali@provincia.biella.it

Provincia di Cuneo

Area Servizi alla persona
Via XX Settembre, 48
Tel. 0171/445859 Fax 0171/445908
e_mail: bergesio_massunta@provincia.cuneo.it

Provincia di Novara

VIII Settore Politiche sociali e giovanili, Pari Opportunità
Corso Cavour, 2
Tel. 0321/378490 Fax 0321/378458
e_mail: politiche.sociali@provincia.novara.it

Provincia di Torino

Ufficio Terzo Settore
Corso G. Lanza, 75
Tel. 011/8613088 Fax 011/8613111
e_mail: settore3@provincia.torino.it

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Settore Sviluppo socio-culturale ed attività turistiche;
Via dell'Industria, 25 - Verbania Fondo Toce
Tel. 0323/4950210 Fax 0323/4950237
e_mail: medina@provincia.verbania.it

Provincia di Vercelli

Settore sviluppo socio-economico
Via S. Cristoforo, 3
Tel. 0161/590201 Fax 0161/501571
e_mail: mezzano@provincia.vercelli.it

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI
OSSERVATORIO NAZIONALE DEL VOLONTARIATO

**Documento di indirizzo sull'attuazione integrata delle
Leggi 266/91 e 381/91.**

(Approvato all'unanimità nella seduta del 13 luglio 1993)

1. PREMESSA

1.1 Esiste un profilo di particolare rilievo, che rappresenta la chiave di lettura di questo documento e come tale va chiarito ed espresso in apertura. Nell'ultimo scorcio della passata legislatura, il Parlamento ha avviato un rilevante processo di riforma istituzionale che ha avuto come perno due provvedimenti di carattere generale (L. 241 e L. 142), ai quali si ricollegano e con i quali si interconnettono le leggi sulle organizzazioni di volontariato e sulle cooperative sociali.

L'elemento centrale e unificante di questa iniziativa riformistica è rappresentato dalla ridefinizione e dalla valorizzazione della soggettività pubblica e sociale di diversi attori quali il cittadino singolo (L. 241), la comunità locale (L. 142), le libere forme di aggregazione dei cittadini per scopi solidaristici (L. 266 e L. 381).

È stato così compiuto un significativo passo avanti nell'attuazione dell'orientamento costituzionale, per il quale molteplici sono i portatori di una capacità propria di diretto adempimento dei "doveri inderogabili" di solidarietà economica e sociale previsti dall'art. 2 della Costituzione.

1.2 La 266 e la 381 rappresentano quindi due punti avanzati del processo di riforma istituzionale del Paese, ed appaiono coerentemente strutturate in quanto prevedono:

- a) la finalizzazione, tipicizzante e vincolante, sia per le organizzazioni di volontariato, sia per le cooperative sociali, ad operare in ordine all'interesse collettivo;
- b) elementi strutturali (democraticità, trasparenza, vincoli operativi, forme di controllo), atti a garantire la coerenza fra gli scopi dell'azione e l'assetto organizzativo e funzionale dei soggetti;
- c) la precisazione delle modalità di raccordo con lo Stato nelle sue varie articolazioni.

1.3 Peraltro l'attuazione delle leggi 266 e 381, come per tutte le leggi di riforma ha oggi dinnanzi due alternative: svilupparsi in modo coerente con gli indirizzi suesposti, producendo così un ulteriore avanzamento nella

direzione della riforma istituzionale, oppure realizzarsi in modo da ridurre, complicare ed addirittura sterilire l'impatto innovativo dei provvedimenti emanati. A partire da una simile valutazione pare opportuno all'Osservatorio per il Volontariato produrre questo documento di indirizzo, al fine di chiarire ed esplicitare, nei paragrafi 2 e 3, gli elementi portanti di una linea attuativa coerente con le opzioni che stanno alla base delle due leggi. Di esse bisogna inoltre tener conto nella ridefinizione delle azioni settoriali e, più in generale, delle politiche sociali e degli orientamenti strategici delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative sociali medesime. A questi temi sono dedicati i paragrafi 4 e 5.

2. LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E LE COOPERATIVE SOCIALI: OMOGENEITÀ, DISTINZIONE, COMPLEMENTARIETÀ

2.1 La legge 381 e la legge 266 hanno disegnato due forme organizzative ad un tempo omogenee e distinte. Una sintetica evidenziazione degli elementi di omogeneità e di distinzione può permettere di chiarire anche la complementarietà che caratterizza i due soggetti, e da ciò far discendere coerenti orientamenti attuativi.

2.2 Omogeneità

Finalità:

ambidue i soggetti si caratterizzano per l'impronta solidaristica. Infatti le cooperative sociali hanno lo scopo di "perseguire l'interesse generale della comunità" (art. 1/381) e attraverso le organizzazioni di volontariato i volontari svolgono attività "esclusivamente per fini di solidarietà" (art. 2/266). Quindi ambedue sono organizzazioni di forma privata che operano con lo scopo, di natura pubblicistica, di apportare vantaggi e benefici alle comunità entro cui agiscono.

Democraticità:

la struttura democratica formale, naturale elemento costitutivo della cooperazione, è prevista come caratteristica vincolante anche per le organizzazioni di volontariato (art. 3/266).

È interessante notare come, nell'ambito dell'intervento sociale, l'introduzione di soggetti rigorosamente caratterizzati sul piano della democrazia formale, rappresenti una rilevante novità. Infatti per nessuno dei soggetti tradizionalmente operanti nel settore socio-assistenziale (fondazioni, associazioni, enti religiosi...) la democraticità è prevista come elemento strutturale.

2.3 Distinzioni

Volontari:

nelle organizzazioni di volontariato si tratta di una presenza strutturale ed esclusiva per quanto concerne la composizione della base sociale e la responsabilità gestionale, è "determinante e prevalente" per quanto concerne lo svolgimento delle attività (art. 3/266).

Nelle cooperative sociali abbiamo invece nella base sociale, e quindi nella partecipazione alla gestione, una presenza facoltativa del volontariato, in ogni caso limitata al 50% dei soci. Inoltre per lo svolgimento di attività convenzionate, è previsto che l'apporto dei volontari sia integrativo e complementare (art. 3/381).

Peraltro in ambedue le leggi risulta precisato che la condizione di volontario è caratterizzata dal fatto di “prestare attività”, quindi dello spendere concretamente tempo ed energia, non dalla semplice adesione alla organizzazione.

Lavoratori retribuiti:

nelle organizzazioni di volontariato si tratta di una presenza non prevalente, ammessa esclusivamente “nei limiti necessari al regolare funzionamento” (quindi come apporto per i servizi generali e non all'esercizio della specifica attività) ed incompatibile con il rapporto associativo art. 3/266).

Nelle cooperative sociali si tratta di una presenza determinante, che può risultare anche esclusiva, sia entro la compagine sociale, sia entro la struttura operativa.

Gestione di servizi:

per le cooperative sociali la legge 381 prevede espressamente l'attività di “gestione di servizi sociosanitari ed educativi” (art. 1) mentre nella legge 266 troviamo termini quali “funzionamento” (nella fattispecie da intendersi come funzionamento interno), “attività” e “progetti” (che indicano modalità operative dotate di carattere di continuità o compiutezza, ma che non necessariamente sono riconducibili alla creazione di strutture organizzate per la stabile gestione di servizi).

Attività commerciali e modalità di finanziamento:

lo svolgimento dell'attività commerciale risulta sostanzialmente precluso alle organizzazioni di volontariato, mentre per le cooperative sociali rappresenta un elemento connaturato alla loro caratterizzazione di impresa.

Tale diversità trova riscontro nelle modalità di finanziamento delle due realtà. Per l'una le entrate non hanno mai – (se non in casi che debbono restare marginali) – la caratteristica di corrispettivi per attività produttive e commerciali: in via ordinaria il finanziamento deve provenire da contributi, rimborsi spese, donazioni e lasciti (art. 5/266). Per le cooperative invece ricevere corrispettivi per l'attività svolta, sia essa sociosanitaria, educativa o di produzione e vendita di beni e servizi diversi, rappresenta la naturale forma di acquisizione di risorse economiche.

Convenzioni:

conseguentemente e coerentemente con quanto sopra evidenziato, anche le convenzioni stipulate con gli enti pubblici risultano essere profondamente diverse. Per le cooperative, di norma, esse regolano uno scambio di natura commerciale, caratterizzato da un rapporto diretto tra entità delle prestazioni ed entità dei corrispettivi. Per le organizzazioni di volontariato esse riguardano il sostegno ad attività e progetti, e l'intervento economico del soggetto pubblico si configura non come scambio, bensì come apporto di sostegno e resta correlato alla entità delle spese vive sostenute, anziché essere proporzionale all'attività prestata.

2.4 Complementarietà

Dalle considerazioni suesposte emerge, come nel disegno del legislatore, ai due soggetti competano ruoli diversi nell'attuazione e nello sviluppo delle politiche sociali.

Le cooperative sociali sono chiamate ad operare laddove si realizzi un rapporto di scambio economicamente significativo con soggetti terzi, pubblici e privati, e ad esse è possibile l'affidamento di servizi da parte di enti locali.

Le organizzazioni di volontariato operano in modo più articolato sul fronte della promozione, della tutela e del sostegno sociale; esse scelgono liberamente quali interessi dei cittadini intendono tutelare e quali iniziative promuovere, ed in relazione a ciò possono collegarsi alle strutture pubbliche anche mediante la stipula di convenzioni, ricevendo contributi e rimborsi secondo modalità prestabilite.

Si tratta, per le cooperative sociali e le organizzazioni di volontariato, di una palese complementarietà di ruoli, da espletare nell'ambito di un comune scopo solidaristico.

Appare quindi di tutta evidenza quanto siano fuori strada gli orientamenti di alcuni enti pubblici, volti a creare una sorta di concorrenzialità fra organizzazioni di volontariato e cooperative sociali in ordine alla gestione dei servizi, addirittura attraverso gare d'appalto.

3. VERSO UNA COERENTE STRUMENTAZIONE ATTUATIVA

3.1 Come si è visto i due soggetti – organizzazioni di volontariato e cooperative sociali – sono caratterizzati:

- da una rilevante omogeneità nel piano della natura istituzionale e degli scopi (soggetti privati vincolati a scopi solidaristici);
- da una forte distinzione/complementarietà per quanto concerne

alcuni elementi strutturali – quali il lavoro volontario e quello renumerato – ed operativi – quali il tipo di attività e le modalità di relazione con i soggetti istituzionali pubblici.

Appare dunque quanto mai necessario che la fase attuativa delle due leggi si sviluppi in modo consequenziale con l'impianto di base creato dal legislatore nazionale e che ciò avvenga in modo consonante nei tre ambiti interessanti da tale processo, vale a dire: i provvedimenti attuativi di livello nazionale; la legislazione ed i provvedimenti regionali; il riassetto statutario ed operativo interno alle organizzazioni di volontariato ed alle cooperative sociali.

3.2 Provvedimenti attuativi di livello nazionale

Nella emanazione di provvedimenti attuativi sia di normazione primaria, sia di carattere regolamentare, appare opportuno da un lato valorizzare gli elementi di specificità, caratteristici di ciascuna delle due realtà, dall'altro prevedere un approccio univoco agli elementi di omogeneità che li caratterizzano.

Sotto il primo profilo si tratta di coordinare diversi provvedimenti di natura regolamentare, emanati anche da diversi dicasteri, affinché si evitino improprie sovrapposizioni ed inopportune interferenze.

Riguardo al secondo profilo, fatte salve le interconnessioni con leggi settoriali di cui si dirà più avanti, appare urgente e rilevante una iniziativa volta a creare un sistema fiscale omogeneo, specifico e coerente per organizzazioni di volontariato, cooperative sociali ed altri soggetti no profit.

In generale va poi sottolineata l'esigenza di un punto di riferimento unico ed adeguato per coordinare le iniziative dei diversi Ministeri che intervengono su questo tema.

3.3 Legislazione regionale

La legislazione regionale attuativa sia della legge 266 che della 381 ha dinnanzi due alternative: sviluppare e dettagliare, con riferimento alle specificità locali, gli orientamenti riformistici che caratterizzano le leggi nazionali, oppure tendere ad annacquareli, riducendone l'impatto innovativo.

In ogni caso va tenuto presente che l'attuazione a livello regionale pone problemi di tecnica legislativa e di impianto istituzionale affatto nuovi rispetto alle tradizionali leggi di settore. In questo caso si ha a che fare con soggetto per loro natura intersettoriali. Le organizzazioni di volontariato operano nell'ambito dei servizi sociali e della sanità, ma anche della protezione ambientale e dei beni culturali. Le cooperative sociali con la loro azione intersecano gli assessorati ai servizi sociali, alla sanità, alla formazione professionale, al lavoro.

Appare dunque essenziale che l'approccio, e di conseguenza la tecnica legislativa, non tenda ad interpretare le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali esclusivamente come strumenti per le politiche socio-assistenziali, bensì tendano a meglio definirle e valorizzarle come soggetti attivi ed operanti in diversi ambiti delle politiche regionali.

3.4 Soggetti privati

Ritenere che l'attuazione delle leggi 266 e 381 sia compito esclusivo dello Stato e delle Regioni ed alle organizzazioni di volontariato e alle cooperative sociali competa esclusivamente l'attesa e l'attuazione dei provvedimenti da essi emanati, significa non aver presente la funzione propria dei comportamenti privati in ordine alla creazione del "*diritto materiale*", frutto del rapporto tra norma codificata e concreta modalità di operare e di orientarsi dei soggetti interessati.

Il problema si pone soprattutto laddove la nuova normativa richiede cambiamenti più o meno rilevanti rispetto alla situazione in cui si trovano i vari soggetti, oppure presenta soluzioni non pienamente confacenti alle attese ed alle istanze da essi rappresentate.

Da ciò possono discendere comportamenti riottosi contestativi o elusivi. Il determinarsi di simili fenomeni appartiene alla naturale e positiva dialettica sociale ed istituzionale e non va considerato come fenomeno negativo.

Peraltro va rilevato che, di massima, solamente un periodo di corretta e coerente attuazione di un indirizzo legislativo, permette di pervenire ad una sua equilibrante valutazione ed alla decisione circa eventuali modifiche di maggiore o minore rilievo. Quando invece l'attuazione risulta fortemente condizionata da spinte e resistenze antagonistiche, risulta sempre assai difficile stabilire se l'imperfezione o addirittura l'inesistenza dei risultati discenda da una errata impostazione legislativa o da una sua inadeguata ed incoerente attuazione (si pensi al dibattito tuttora in corso ed alle diverse opinioni circa la legge 180).

Compete dunque a organizzazioni di volontariato e cooperative sociali valutare, in modo equilibrato e consapevole, se impegnarsi a fondo, per quanto di propria competenza, nel dare un esito attuativo rapido e coerente alla normativa nazionale, anche quando questa impone di modificare impostazioni ed assetti consolidati, affrontando problemi, anche complessi, di riorganizzazione e riorientamento.

Pare peraltro da ribadire come solamente una simile impostazione finalizzata alla coerente e sollecita attuazione, fondata su un univoco approccio da parte di Regioni, Enti pubblici, Stato e soggetti privati, potrà permettere, entro breve termine, una equilibrata e consapevole valutazione degli esiti e di conseguenza l'adozione di eventuali correttivi.

4. INTERCONNESSIONI

4.1 Un profilo di particolare rilievo attiene alle interconnessioni tra i provvedimenti in materia di cooperative sociali e organizzazioni di volontariato e quelli relativi:

- a. ai diversi ambiti delle politiche sociali
- b. agli altri soggetti privati che agiscono entro l'ambito delle politiche sociali.

La novità di avere, per la prima volta nell'ambito delle politiche sociali, legiferato "per soggetti istituzionali", anziché, come di consueto (L. 180, L. 309, L. 104) "per settori di intervento", incide sul quadro generale e determina la necessità di una azione legislativa mirata ed una coerente ed evoluta ridefinizione dell'insieme.

4.2 Per quanto concerne gli ambiti ed i provvedimenti settoriali esiste innanzitutto l'esistenza di raccordare le legislazioni in materia di tossicodipendenze e di handicap, con la normativa della 266 e della 381, nonché di provvedere ad una corretta dislocazione delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative sociali nei relativi piani di settore sia nazionali che regionali.

Soprattutto in materia di inserimento lavorativo di tossicodipendenti ed handicappati pare opportuno definire rapidamente un ruolo caratteristico per le cooperative sociali di cui al punto b) dell'art. 1 delle 381. Peraltro, in generale, l'esistenza di due soggetti tipici e strutturati quali le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali dovrebbe rendere naturale, nei provvedimenti settoriali, il riferimento specifico ora alle une, ora alle altre, ora ad ambedue, in base a specifiche esigenze e finalità.

Dopo la 381 e la 266, qualsiasi generico riferimento presente in altre leggi a "Enti pubblici e privati" appare una rinuncia ad apprezzare e valorizzare l'opzione, che lo stesso legislatore ha compiuto, relativa al riconoscimento di soggetti specificamente finalizzati e caratterizzati per operare nell'ambito delle politiche sociali.

Un esempio positivo e significativo in questo senso è offerto dal decreto legge n. 148/93 in materia di interventi urgenti per l'occupazione che attribuisce, nell'ambito degli interventi di politiche attive di lavoro, un ruolo specifico alle cooperative sociali di inserimento lavorativo.

Analogo indirizzo si ritiene vada assunto sia nella messa a punto dei provvedimenti attualmente in gestazione, sia nella rivisitazione e attuazione di quelli già in essere.

4.3 Un altro fronte dal quale non pare si possa prescindere è quello degli altri soggetti la cui attività è contigua e connessa a quella di organizzazioni di volontariato e cooperative sociali.

I principali sono quelli ricompresi entro l'ampia dizione di "Associazionismo". Ad essi peraltro vanno aggiunti la cooperazione ordinaria e le fondazioni.

È evidente che l'essere intervenuti legislativamente solamente in due dei vari soggetti riconducibili all'ambito del "terzo sistema" produce uno squilibrio strutturale che richiede di essere sollecitamente recuperato, innanzitutto con l'emanazione di una nuova legge sull'associazionismo.

Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
**“Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”.**
(G.U. n. 1 del 2 gennaio 1998)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della costituzione;

Visto l'articolo 3, commi 186, 187, 188 e 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997;

Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che ha fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative recate dal citato articolo della legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa col Presidente della Camera dei Deputati, adotta ai sensi dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662, recante proroga di venti giorni del termini per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, della medesima legge n. 662 del 1996;

Acquisito il parere della summenzionata Commissione parlamentare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Sezione I

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI IN MATERIA DI
IMPOSTE SUL REDDITO E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Art. 1.

Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne l'oggetto esclusivo o principale di attività

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 87, il comma 4 sono sostituiti dai seguenti:

“4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.”.

Art. 2.

Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività

1. Nell'articolo 108, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma 2, è aggiunto, infine, il seguente:

“2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:

a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.”.

2. Le attività indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui all'articolo 108, comma 2-bis lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi occasionale.

Art. 3.

Determinazione dei redditi e contabilità separata

1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.

3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis.

3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.”;

b) il comma 4-bis sostituito dal seguente:

“4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.”.

Art. 4

Regime forfetario di determinazione del reddito

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 109 è inserito il seguente:

“Articolo 109-bis - (Regime forfetario degli enti non commerciali). -

1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:

a) attività di prestazioni di servizi:

- 1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
- 2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;

b) altre attività:

- 1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
- 2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.

2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.

4. L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.

5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.”.

Art. 5

Enti di tipo associativo

1. All'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'attività svolta dagli enti di tipo associativo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 sostituito dal seguente:

“3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.”;

b) dopo il comma 4, sono aggiunti, infine, i seguenti:

“4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata

autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.”.

2. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'esercizio di imprese ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da enti di tipo associativo, le parole: “e sportive” sono sostituite dalle seguenti: “sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona”; nello stesso comma, il terzo periodo soppresso;

b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle pubblicazioni curate da enti di tipo associativo, le parole: “e sportive” sono sostituite dalle seguenti: “sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona”;

c) dopo il quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

“Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.

Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le

quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.”.

3. Entro il 18 dicembre 1998, le associazioni già costituite prima del 1° gennaio 1998 predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi dell’articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, lettera b), ed ai sensi dell’articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 2, lettera b)⁶.

4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, il termine di cui al comma 3 di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6

Perdita della qualifica di ente non commerciale

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 111, è inserito il seguente:

“Articolo 111-bis - (Perdita della qualifica di ente non commerciale)

- 1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta.

2. Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:

a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;

b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;

c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;

d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese.

3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’iscrizione nell’inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall’inizio del periodo di imposta in

⁶ Comma così modificato dall’art. 5, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 442 (G.U. n. 287 del 9 dicembre 1998).

cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.”.

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, all'articolo 4, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

“Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.”.

Art. 7

Enti non commerciali non residenti

1. All'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante gli enti non commerciali non residenti nel territorio dello Stato, nel comma 2, le parole “senza tenerne contabilità separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 109” sono sostituite dalle seguenti: “si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo 109”.

Art. 8

Scritture contabili degli enti non commerciali

1. Nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli enti non commerciali, dopo il primo comma, sono aggiunti, infine, i seguenti:

“Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte

sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell'articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”.

Art. 9

Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali

1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1999, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell'ente cessionario, né è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti, a condizione che l'ente dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività. Qualora il trasferimento abbia a oggetto l'unica azienda dell'imprenditore cedente, questi ha l'obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione d'imposta eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalità determinate con decreto del Ministro delle finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del 1990 e dall'articolo 26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento⁷.

⁷ Comma così modificato prima dall'art. 5, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 442 (G.U. n. 287 del 9 dicembre 1998) e poi dall'art. 1, D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259 (G.U. n. 181 del 4 agosto 1999).

2. L'ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 settembre 1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile medesimo, determinato con i criteri di cui all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprietà dell'ente stesso non acquistato nell'esercizio di impresa indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.

Sezione II

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE

Art. 10

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

- 1) assistenza sociale e sociosanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;
- 4) istruzione;
- 5) formazione;
- 6) sport dilettantistico;
- 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le

biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato⁸.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi

⁸ Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 442 (G.U. n. 287 del 9 dicembre 1998).

proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 nonché i

consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991⁹.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n.218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.

Art. 11

Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni

1. È istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.

2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto¹⁰.

3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi

⁹ Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 442 (G.U. n. 287 del 9 dicembre 1998).

¹⁰ Il modello di comunicazione previsto dal presente comma è stato approvato con D.M. 19 gennaio 1998 (G.U. n. 17 del 22 gennaio 1998).

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.

Art. 12

Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 111-bis, introdotto dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto, è inserito il seguente:

“Articolo 111-ter - (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) -

1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.

2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.”.

Art. 13

Erogazioni liberali

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i), è aggiunta, infine, la seguente: “i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a conseguire

all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.”;

2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole “Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) ed i)” sono sostituite con le seguenti: “Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e i-bis)”;

b) nell'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dopo la lettera c-quinquies), sono aggiunte, infine, le seguenti:

“c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS;

c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi.”;

c) nell'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: “oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis” sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g), h), i) e i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis”;

d) nell'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: “oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis” sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis”;

e) nell'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: “oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis” sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis”.

2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. I beni alla cui produzione o al cui scambio diretta l'attività d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle

ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto testo unico.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.

5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico.

6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 65, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del medesimo articolo 65, comma 2.

7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 114, comma 2-bis, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo articolo 114.

Art. 14

Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, dopo le parole: "solidarietà sociale," sono inserite le seguenti: "nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),";

b) all'articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dall'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel numero 12), dopo le parole: "studio o ricerca scientifica" sono aggiunte, infine, le seguenti: "e alle ONLUS";

2) nel numero 15), dopo le parole: "effettuate da imprese autorizzate" sono aggiunte, infine, le seguenti: "e da ONLUS";

3) nel numero 19), dopo le parole: "società di mutuo soccorso con personalità giuridica" sono inserite le seguenti: "e da ONLUS";

4) nel numero 20), dopo le parole: "rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: "e da ONLUS";

5) nel numero 27-ter), dopo le parole: "o da enti aventi finalità di assistenza sociale" sono inserite le seguenti: "e da ONLUS";

c) nell'articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non commerciali, nel secondo comma, le parole: "di cui all'articolo 20" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 20 e 20-bis".

Art. 15

Certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le ONLUS, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

Art. 16

Disposizioni in materia di ritenute alla fonte

1. Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle ONLUS, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si applica l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

Art. 17

Esenzioni dall'imposta di bollo

1. Nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 27, è aggiunto, infine, il seguente: "Art. 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).".

Art. 18

Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente: "Art. 13-bis (Esenzioni) - 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.".

Art. 19

Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni

1. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti all'imposta, dopo le parole: "altre finalità di pubblica utilità" sono aggiunte, infine, le seguenti: ", nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".

Art. 20

Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva

1. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole: "pubblica utilità", sono inserite, le seguenti: " , nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".
2. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 21

Esenzioni in materia di tributi locali

1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

Art. 22

Agevolazioni in materia di imposta di registro

1. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, dopo il settimo periodo, è aggiunto, infine, il seguente: "Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater): lire 250.000."; nel medesimo articolo, dopo la nota II-ter), è aggiunta, infine, la seguente: "II-quater). A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.";

b) dopo l'articolo 11 è aggiunto, infine, il seguente: "Art. 11-bis - 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire 250.000.".

Art. 23

Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli

1. L'imposta sugli spettacoli non dovuta per le attività spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte occasionalmente dalle ONLUS nonché dagli enti associativi di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

2. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale.

Art. 24

Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza

1. Nell'articolo 40, primo comma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le parole: "enti morali," sono inserite le seguenti: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),";

b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le parole: "enti morali," è inserita la seguente: "ONLUS,";

c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di beneficenza, dopo le parole: "enti morali," è inserita la seguente: "ONLUS,".

Art. 25

Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

“Articolo 20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) - 1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:

a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22;

b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18; nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.

3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.

4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.

5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.”.

2. Ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 9, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle attività richiamate allo stesso articolo 10, comma 1, lettera a).

Art. 26

Norma di rinvio

1. Alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto.

Art. 27

Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale

1. L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno vietato a soggetti diversi dalle ONLUS.

Art. 28

Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori

1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:

a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all'articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;

b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all'articolo 11, comma 1;

c) chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27, punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni.

2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'articolo 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS.

3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati.

Art. 29

Titoli di solidarietà

1. Per l'emissione di titoli da denominarsi "di solidarietà" riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, purché i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati a finanziamento delle ONLUS.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo¹¹.

Art. 30

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1998 e relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

¹¹ Per il regolamento di attuazione, vedi il D.M. 8 giugno 1999, n. 328 (G.U. n. 224 del 23 settembre 1999).

CIRCOLARE n. 127/E del 19 maggio 1998

Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate

“Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). Adempimenti da parte delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni non governative e delle cooperative sociali di cui all’art. 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460”.

Pervengono presso questa Direzione Centrale richieste di chiarimenti da parte di organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell’art. 6 della medesima legge, di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e di cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, riguardo alle seguenti questioni relative all’applicazione del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460:

- 1) necessità di produrre, da parte di tali enti, il modello di comunicazione previsto dall’art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- 2) necessità di modificare il proprio statuto inserendo nella denominazione la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.

Riguardo alla questione esposta al punto n. 1), si fa presente che nelle istruzioni al modello di comunicazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1998, n. 17, è stato chiarito che non sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 460 del 1997 i seguenti enti considerati “in ogni caso” ONLUS dall’art. 10, comma 8 dell’anzidetto decreto legislativo:

- le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 6 della medesima legge;
- le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 38, iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Per quanto concerne la problematica esposta al punto n. 2), si ritiene che le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative e le cooperative sociali sopra citate, in quanto considerate “in ogni caso” Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell’art. 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, non sono tenute ad adeguare i propri statuti o atti costitutivi alle disposizioni del citato art. 10, comma 1 del decreto legislativo n. 460 del 1997, ivi, compresa la prescrizione contenuta nella lett. i) dello stesso comma, concernente l’uso della denominazione della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.